



Comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO
(Provincia di Milano)

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2016- 2018

(articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 novembre 2012 numero 190 recante le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N. DEL



Sommario

Parte I.....	4
CONTENUTI GENERALI	4
1. Premessa	5
2. Il concetto di "corruzione"	8
3. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione.....	10
3.1. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione a livello nazionale.....	10
3.1.1. L'Autorità nazionale anticorruzione – ANAC.	11
3.2. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione a livello decentrato	14
3.2.1. Il responsabile della prevenzione della corruzione	16
3.3. I destinatari della normativa anticorruzione.....	18
3.3.1. Pubbliche amministrazioni.....	19
3.3.2. Società, altri enti di diritto privato in controllo pubblico e enti pubblici economici	19
3.3.3. Società e altri enti di diritto privato solo partecipati.....	19
4. Anticorruzione e trasparenza	20
4.1. Trasparenza delle gare d'appalto	22
5. Il titolare del potere sostitutivo	23
6. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA).....	24
6.1 L'aggiornamento 2015 (determinazione n. 12/2015)	24
7. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).....	28
7.1. Processo di adozione del PTPC	30
7.2. Gestione del rischio.....	31
7.3. Formazione in tema di anticorruzione	32
7.4. Codici di comportamento	33
7.5. Altre iniziative	34
7.6. La tutela dei whistleblower.....	35
8. Il PTTI dell'ente	38
Parte II	39
I CONTENUTI DEL PIANO.....	39
1. Analisi del contesto.....	40
1.2. Contesto esterno	40
1.2 Contesto interno - Il Comune di Cernusco sul Naviglio	40
1.2.1. La struttura organizzativa del Comune di Cernusco sul Naviglio	40
1.2.2. La popolazione	45
1.2.3. Le partecipazioni societarie	46
1.2.4 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	47
2. Processo di adozione del PTPC	51
2.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo.....	51
2.2. Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, nonché canali e strumenti di partecipazione.....	51
2.3. Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione	51
2.4. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.....	52
2.5. Altre iniziative	52
3. Gestione del rischio	53
3.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio"	53
3.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio	53
4. Formazione in tema di anticorruzione	56
4.1. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione	56



4.2. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione.....	57
4.3. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione.....	57
4.4. Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione	57
4.5. Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione ...	57
4.6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione	57
5. Codice di comportamento	57
5.1. Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici.....	57
5.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento	58
5.3. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento	59
6. Altre iniziative	59
6.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale	59
6.1.1 Dirigenti.	59
6.1.2 Personale non dirigenziale.....	59
6.2. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione.	60
6.3. Disciplina degli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti.....	60
6.4. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità.....	60
6.5. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto	68
6.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione ai fini della formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali.	73
6.7. Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (<i>whistleblower</i>)	79
6.8. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti	82
6.9. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti.....	82
6.10. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici	82
6.11. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.....	83
6.12. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale	83
6.13. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa	84
6.14. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	84
Parte III	86
ANALISI DEL RISCHIO E IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE	86
1. Analisi del rischio.....	87
2. Aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione	89



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

Parte I

CONTENUTI GENERALI



1. Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 265 del 13 novembre 2012 è stata pubblicata la legge 6 novembre 2012 numero 190.

La legge 190/2012, anche nota come “legge anticorruzione” o “legge Severino”, reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

La legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012.

Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia.

Si segnala, in particolare, la Convenzione dell’Organizzazione della Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4.

Convenzione sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata il 3 agosto 2009 con la legge numero 116.

La Convenzione O.N.U. del 2003 prevede che ogni Stato (articolo 5):

- elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
- si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
- verifichi periodicamente l’adeguatezza di tali misure;
- collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

La Convenzione O.N.U. prevede che ogni Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze (articolo 6).

In tema di contrasto alla corruzione, grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il GR.E.C.O. (Groupe d’Etats Contre la Corruption) e l’Unione Europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall’O.N.U.: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali¹.

¹ Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Nel 2013 è stato adottato il D.lgs. n. 33 con il quale si sono riordinati gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, cui ha fatto seguito, sempre come costola della Legge Anticorruzione, il Decreto Legislativo n. 39/2013, finalizzato all'introduzione di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle Amministrazioni dello Stato che in quelle locali (Regioni, Province e Comuni), ma anche negli Enti di diritto privato che sono controllati, regolati o finanziati da una Pubblica Amministrazione.

Sono tutti passi sulla strada del rinnovamento della P.A. chiesto a gran voce da un'opinione pubblica sempre più cosciente della gravità e diffusione dei fenomeni "lato sensu" corruttivi nella P.A., che il Comune di Cernusco sul Naviglio vuole percorrere con serietà e pragmatismo, rifiutando di aderire a una logica meramente adempimentale.

Già il D.lgs. 150/2009 (art.14: "*L'Organismo indipendente di valutazione della performance monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni*") e la CIVIT (Delibera N. 105/2010 - Integrità e doveri di comportamento dei titolari di funzioni pubbliche: "*La trasparenza è il mezzo attraverso cui prevenire e, eventualmente, disvelare situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi*") definivano con nettezza priorità e raggio d'azione. E' stata peraltro la Legge 190/2012 ad imporre operativamente (art. 1 comma 5) a tutte le pubbliche amministrazioni di definire, approvare e trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica:

- a. Un piano di prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- b. Procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

A seguito di quanto disposto dal comma 15, dell'art. 19 del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n.114 dell'11/08/2014, le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190, e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono state trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione.

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione contiene pertanto, in relazione a tali prescrizioni, **sia l'analisi del livello di rischio delle attività svolte, che un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.**

Include inoltre il **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**, il quale si pone come sezione dedicata del presente Piano di prevenzione della corruzione, con il quale si coordina e armonizza in un



Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

equilibrio dinamico attraverso successivi interventi di monitoraggio e aggiornamento, specie alla luce dei dettami del D.lgs. 33/2013.

Il presente Piano si collega altresì con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita nel Piano della performance.



2. Il concetto di "*corruzione*"

La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.

Il codice penale prevede tre fattispecie.

L'articolo 318 punisce la "*corruzione per l'esercizio della funzione*" e dispone che:

"il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa sia punito con la reclusione da uno a sei anni."

L'articolo 319 del Codice penale sanziona la "*corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*":

"il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

Infine, l'articolo 319-ter colpisce la "*corruzione in atti giudiziari*":

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni."

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie "*tecnico-giuridiche*" di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende la nozione di corruzione a:

tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice penale; ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

"Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.



3. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione

3.1. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione a livello nazionale

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- ✓ L' **Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)**, che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012). Inoltre, a seguito di quanto disposto dal comma 15, dell'art. 19 del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n.114 dell'11/08/2014, opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, legge 190/2012), competenza prima attribuita al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- ✓ la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- ✓ il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- ✓ la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- ✓ i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1, comma 6, legge 190/2012)
- ✓ La SNA, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali (art. 1, comma 11, legge 190/2012);
- ✓ le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA - Piano nazionale anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del **Responsabile delle prevenzione della corruzione**.



- ✓ gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 190/2012).

3.1.1. L'Autorità nazionale anticorruzione – ANAC.

La legge 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CiVIT).

La CiVIT era stata istituita dal legislatore, attraverso il decreto legislativo 150/2009, per svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della "performance" delle pubbliche amministrazioni.

Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita da quella di Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

L'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.

La *mission* dell'ANAC può essere "individuata nella prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.

La chiave dell'attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l'altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese².

La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerosi compiti e funzioni.

L'ANAC:

1. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
2. approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);

² Dal sito istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione.



3. analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
4. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
5. esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
6. esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
7. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

A norma dell'articolo 19 comma 5 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), l'Autorità nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:

8. riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001;
9. riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;
10. salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

Secondo l'impostazione iniziale della legge 190/2012, all'attività di contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 5 dell'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ad oggi, pertanto, è l'ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito con DPCM 16 gennaio 2013:

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;



- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) predispose il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
- d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

In ogni caso, si rammenta che lo strumento che ha consentito agli operatori di interpretare la legge 190/2012 immediatamente dopo la sua pubblicazione rimane la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 proprio del Dipartimento della Funzione Pubblica (*“legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*).



3.2. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione a livello decentrato

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno di ciascuna amministrazione e i relativi compiti e funzioni sono:

a. l'autorità di indirizzo politico:

- designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
- adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della funzione pubblica e, se del caso, alla regione interessata (art. 1, commi 8 e 60, della l. n. 190);
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri generali per il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001);

b. il responsabile della prevenzione:

- svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012);
- coincide, di norma, con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013);

c. tutti i dirigenti per l'area di rispettiva competenza:

- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);

d. Il Nucleo di Valutazione e gli altri organismi di controllo interno:



- partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. del P.N.A.);
- considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
- svolgono compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);
- esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);

e. l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D.:

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 *bis* d.lgs. n. 165 del 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;

f. tutti i dipendenti dell'amministrazione:

- partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. del P.N.A.);
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'U.P.D. (art. 54 *bis* del d.lgs. n. 165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 *bis* l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento generale);

g. i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento generale).



3.2.1. Il responsabile della prevenzione della corruzione

Le amministrazioni pubbliche, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico individuano il soggetto *“Responsabile della prevenzione della corruzione”*.

Negli enti locali, il Responsabile è individuato *preferibilmente* nel *segretario comunale*.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la citata Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 (paragrafo 2), ha precisato che nella scelta del Responsabile gli enti locali dispongono di una certa flessibilità che consente loro *“di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate”*.

In pratica è possibile designare un figura diversa dal segretario.

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica la nomina dovrebbe riguardare un soggetto in possesso dei requisiti seguenti:

non essere destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna;

non essere destinatario di provvedimenti disciplinari;

aver dato dimostrazione, nel tempo, di condotta integerrima.

Il titolare del potere di nomina del Responsabile è il Sindaco, quale organo di indirizzo politico amministrativo.

Ciascun comune, nell'esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, può riconoscere alla giunta o al consiglio il compito di designare il Responsabile (ANAC deliberazione n. 15/2013).

Secondo l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC determinazione n. 12/2015), il Responsabile rappresenta, senza dubbio, uno dei soggetti fondamentali nell'ambito della normativa sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Sulla base dei diversi orientamenti espressi dall'ANAC, si possono riassumere i principali criteri di scelta.

Nelle pubbliche amministrazioni il Responsabile deve essere scelto, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio.

Questo criterio è volto ad assicurare che il Responsabile sia un dirigente stabile dell'amministrazione, con una adeguata conoscenza della sua organizzazione e del suo funzionamento, dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva.

La nomina di un dirigente esterno o di un dipendente con qualifica non dirigenziale deve essere considerata come una assoluta eccezione, da motivare adeguatamente in base alla dimostrata assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.

Considerata la posizione di indipendenza che deve essere assicurata al Responsabile non appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario.



Nelle società e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si sottolinea che l'Autorità ha dato indicazioni nel senso che le funzioni di Responsabile siano affidate ad uno dei dirigenti interni della società o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico.

Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero molto limitato, il Responsabile potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il Responsabile potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

L'organo che nomina il Responsabile è l'organo di indirizzo della società ovvero il Consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti.

Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile in condizioni di indipendenza e di garanzia è stato solo in parte oggetto di disciplina della legge 190/2012 con disposizioni che mirano ad impedire una revoca anticipata dall'incarico e, inizialmente, solo con riferimento al caso di coincidenza del Responsabile con il segretario comunale (art. 1, co. 82, della l. 190/2012).

A completare la disciplina è intervenuto l'art. 15, co. 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, che ha esteso l'intervento dell'ANAC in caso di revoca, applicabile in via generale.

Sono assenti, invece, norme che prevedono sia specifiche garanzie in sede di nomina (eventualmente nella forma di un parere dell'ANAC sulle nomine), sia misure da adottare da parte delle stesse amministrazioni o enti dirette ad assicurare che il Responsabile svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni.

Nella legge 190/2012 sono stati succintamente definiti i poteri del Responsabile nella sua interlocuzione con gli altri soggetti interni alle amministrazioni o enti, nonché nella sua attività di vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

All'articolo 1 comma 9, lett. c) è disposto che il PTPC preveda *“obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano”*.

Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate.

Secondo la legge 190/2012 e le deliberazioni ANAC, il Responsabile svolge prioritariamente i compiti di seguito elencati da inquadrare nella più vasta strategia nazionale di contrasto alla corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il dovere di:

- proporre all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;



- verificare l'efficace attuazione e l'idoneità del PTCP;
- proporre le modifiche del PTCP, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- d'intesa con il dirigente/responsabile competente, deve verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- entro il 15 dicembre di ogni anno, deve pubblicare nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmetterla all'organo di indirizzo;
- nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile deve riferire sull'attività svolta.

Per questo Ente, il Sindaco, con provvedimento prot. 17270 in data 11/04/2013, ha nominato il segretario generale del Comune, Dott. Napoli Fortunato, Responsabile della prevenzione della corruzione.

Oltre ai compiti sopra indicati nuovi compiti sono stati assegnati a tale organo e derivanti dalla normativa successivamente approvata, come di seguito indicati:

- il d.lgs. n. 39 del 2013 ha attribuito nuovi compiti al responsabile della prevenzione relativi alla vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 15);
- secondo quanto previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, *"Il responsabile cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio."*

3.3. I destinatari della normativa anticorruzione

L'ambito soggettivo d'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione ha registrato importanti novità dovute sia alle innovazioni legislative (si veda, in particolare, l'articolo 11 del d.lgs. 33/2013, così come modificato dall'articolo 24-*bis* del DL 90/2014), sia agli atti interpretativi adottati dall'ANAC.

Tra i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione sono di particolare rilievo le *"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"* approvate con la determinazione n. 8 del 2015.



E' opportuno riassumere, brevemente, quanto previsto in capo alle diverse categorie di soggetti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

3.3.1. Pubbliche amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 sono tenute all'adozione di misure di prevenzione della corruzione nella forma di un piano prevenzione della corruzione, di durata triennale, e all'adozione di un programma per la trasparenza.

Ogni amministrazione, anche se articolata sul territorio con uffici periferici, predispone un unico piano anticorruzione, salvo i casi, da concordare con l'Autorità, in cui si ravvisi la necessità di una maggiore articolazione del piano fino a prevedere distinti piani per le strutture territoriali.

3.3.2. Società, altri enti di diritto privato in controllo pubblico e enti pubblici economici

Le *Linee guida* dell'ANAC hanno chiarito che le società, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici economici devono adottare (se lo ritengono utile, nella forma di un piano) misure di prevenzione della corruzione, che integrino quelle già individuate ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico assolvono agli obblighi di pubblicazione riferiti tanto alla propria organizzazione quanto alle attività di pubblico interesse svolte.

Gli obblighi di pubblicazione sull'organizzazione seguono gli adattamenti della disciplina del d.lgs. n. 33/2013 alle particolari condizioni di questi soggetti contenute nelle *Linee guida*.

Diversamente, gli enti pubblici economici sono tenuti agli stessi obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni.

3.3.3. Società e altri enti di diritto privato solo partecipati

Per questi soggetti, in base a quanto previsto dalle citate *Linee guida*, l'adozione di misure integrative di quelle del d.lgs. 231/2001 è "*promossa*" dalle amministrazioni partecipanti.

In materia di trasparenza questi soggetti devono pubblicare solo alcuni dati relativamente alle attività di pubblico interesse svolte oltre a specifici dati sull'organizzazione.

4. Anticorruzione e trasparenza

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

L'articolo 1 del d.lgs. 33/2013 definisce la trasparenza:

“accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto e di protezione dei dati personali, la trasparenza, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

La trasparenza *“è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”*.

Il comma 15, dell'articolo 1 della legge 190/2012, prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisca *“livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dall'articolo 117 del Costituzione”*.

Come tale la trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

La trasparenza, intesa *“come accessibilità totale delle informazioni”*, è uno degli strumenti principali, se non lo strumento principale, per prevenire e contrastare la corruzione che il legislatore ha individuato con la legge 190/2012.

Conseguentemente, l'analisi delle azioni di contrasto al malaffare non può prescindere dalla verifica delle attività finalizzate alla trasparenza dell'azione amministrativa

A norma dell'articolo 43 del decreto legislativo 33/2013, il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge di norma anche il ruolo di Responsabile per la trasparenza.

E' comunque possibile separare i due ruoli, attribuendo i compiti di responsabile anticorruzione e responsabile per la trasparenza a soggetti distinti.



Il responsabile per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione (o struttura analoga), all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio per i procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il d.lgs. 33/2013 impone la programmazione su base triennale delle azioni e delle attività volte ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa.

A norma dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013 ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Il Programma, da aggiornare annualmente, indica le iniziative previste per garantire ed assicurare: adeguati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa;

la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative finalizzati all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, ivi comprese le misure organizzative necessarie per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.

Proprio a tal fine, secondo l'articolo 10 del decreto legislativo 33/2013 il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità è di norma *una sezione* del piano anticorruzione.

L'Autorità nazionale anticorruzione, con la citata determinazione del 28 ottobre 2015 numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del Piano nazionale anticorruzione ha stabilito che il PTPC debba contenere, in apposita sezione, il Programma per la trasparenza.

Pertanto, il piano anticorruzione ed il programma per la trasparenza rappresentano parti di un unico documento.

Nel Programma per la trasparenza devono esser indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione:

- ✓ agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013;
- ✓ alle misure di trasparenza quali misure specifiche per la prevenzione della corruzione.

Dal Programma per la trasparenza devono risultare gli obblighi di comunicazione e pubblicazione ricadenti sui singoli uffici e la correlata individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti.



Inoltre devono risultare i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

L'Autorità nazionale anticorruzione ha ricordato che gli obblighi di collaborazione col Responsabile per la prevenzione della corruzione rientrano tra i doveri di comportamento compresi in via generale nel codice "deontologico" approvato con il DPR 62/2013.

Pertanto, la violazione di tali doveri è passibile di specifiche sanzioni disciplinari (ANAC determina 12/2015 pag. 52).

In questo ente, è stato nominato Responsabile della trasparenza il Dottor Napoli Fortunato con decreto del sindaco numero 22244 del 15/05/2013.

4.1. Trasparenza delle gare d'appalto

A norma del comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per ciascuna gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

In precedenza la trasmissione era effettuata all'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici. Come già precisato, l'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.

L'ANAC quindi pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, dette informazioni sulle gare catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.



L'AVCP aveva fissato le modalità tecniche per pubblicare e trasmettere le suddette informazioni con la deliberazione numero 26 del 22 maggio 2013.

5. Il titolare del potere sostitutivo

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su *“istanza di parte”*, è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA e del PTCP.

Vigila sul rispetto dei termini procedurali il *“titolare del potere sostitutivo”*.

Il titolare del potere sostitutivo è il dirigente cui il privato può rivolgersi in caso di colpevole inerzia degli uffici affinché, *“entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”* (art. 2 co. 9-ter legge 241/1990).

Il titolare del potere sostitutivo ha l'onere di comunicare, entro il 30 gennaio di ogni anno, all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

La Giunta comunale con deliberazione n. 256 del 24/09/2013, ha individuato i soggetti ai quali attribuire il potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 241/1990 e s.m.i.

Le richieste di intervento sostitutivo dovranno essere indirizzate al Dirigente competente e al Segretario generale e inoltrate, alternativamente: - all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Cernusco sul Naviglio (comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it);- all'indirizzo di posta elettronica del Dirigente competente e del Segretario generale; - per posta o consegnate a mano all'ufficio protocollo del Comune.



6. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)

L'Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il **Piano nazionale anticorruzione (PNA)**.

Inizialmente, il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva il compito di elaborare il PNA secondo le linee di indirizzo formulate da un apposito *Comitato Interministeriale* (istituito con DPCM 16 gennaio 2013).

Il **Piano nazionale anticorruzione** è stato approvato in via definitiva dall'Autorità nazionale anticorruzione in data **11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72**.

Come già precisato, il comma 5 dell'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

6.1 L'aggiornamento 2015 (determinazione n. 12/2015)

Il 28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del Piano nazionale anticorruzione.

L'Autorità nazionale anticorruzione ha provveduto ad aggiornare il PNA del 2013 per tre fondamentali ragioni:

- a) in primo luogo, l'aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute successivamente all'approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- b) la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell'analisi del campione di 1911 piani anticorruzione 2015-2017 svolta dall'Autorità; secondo ANAC *"la qualità dei PTPC è generalmente insoddisfacente"*;
- c) infine, l'aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all'Autorità di fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle pubbliche amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione.

L'ANAC ha preannunciato che nel corso del 2016 sarà necessario approvare un Piano nazionale anticorruzione del tutto nuovo.



Ciò in conseguenza della prossima approvazione della nuova disciplina del processo d'approvazione dello stesso PNA, secondo la delega contenuta nella legge 124/2015 all'articolo 7.

La norma, infatti, delega il Governo ad approvare disposizioni di *“precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione”,* cioè anche allo scopo di assicurare *“maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi [...]”*.

L'analisi a campione dei PTPC ha consentito all'Autorità nazionale anticorruzione di affermare che le variabili per migliorare le strategie di prevenzione della corruzione, *“evitando che queste si trasformino in un mero adempimento”*, sono:

- a) la differenziazione e la semplificazione dei contenuti del PNA, a seconda delle diverse tipologie e dimensioni delle amministrazioni;
- b) l'investimento nella formazione;
- c) l'accompagnamento delle amministrazioni nella predisposizione del PTPC.

Secondo l'Autorità la scarsa qualità dei PTPC sconta problemi e cause strutturali che concernono, *“da una parte i ruoli e le responsabilità di soggetti che operano nelle amministrazioni e, dall'altra, gli indirizzi del PNA rivolti indistintamente a tutte le amministrazioni”*.

L'analisi del campione ha evidenziato numerose criticità:

- a) analisi del contesto assente, insufficiente o inadeguata;
- b) mappatura dei processi di bassa qualità;
- c) valutazione del rischio caratterizzata da “ampi margini di miglioramento”;
- d) trattamento del rischio insufficiente;
- e) coordinamento tra PTPC e piano della performance assente;
- f) inadeguato coinvolgimento di attori esterni e interni;
- g) monitoraggio insufficiente.

L'insoddisfacente attuazione della legge 190/2012 con l'adozione, differenziata in rapporto alle tipologie di amministrazioni e enti, di efficaci misure di prevenzione della corruzione è riconducibile a diverse cause. Le più importanti, secondo l'ANAC, sono:

- a) le difficoltà incontrate dalle pubbliche amministrazioni dovute alla sostanziale novità e complessità della normativa;



- b) le difficoltà organizzative delle amministrazioni dovute in gran parte a scarsità di risorse finanziarie, che hanno impoverito la capacità d'organizzare le funzioni tecniche e conoscitive necessarie per svolgere adeguatamente il compito che la legge 190/2012 ha previsto;
- c) un diffuso atteggiamento di mero adempimento nella predisposizione dei PTPC limitato ad evitare le responsabilità del responsabile anticorruzione in caso di mancata adozione (responsabilità estesa anche alla giunta dopo l'introduzione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 5, del DL 90/2014);
- d) l'isolamento del responsabile anticorruzione nella formazione del PTPC ed il sostanziale disinteresse degli organi di indirizzo che, nella migliore delle ipotesi, si limitano a "ratificare" l'operato del responsabile.

Con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA, l'Autorità ha stabilito che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

Il PNA 2013 contiene un generico riferimento al contesto esterno ed interno ai fini dell'analisi del rischio corruttivo.

In gran parte dei PTPC esaminati dall'Autorità, l'analisi di contesto è assente o carente: ciò costituisce un elemento critico ai fini della definizione di misure adeguate a contrastare i rischi corruttivi.

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto (*esterno*), secondo l'ANAC i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 comma 6 della legge 190/2012, la Prefettura territorialmente competente potrà fornire, su richiesta dei medesimi responsabili, un supporto tecnico "*anche nell'ambito della consueta collaborazione con gli enti locali*" (ANAC determinazione n. 12/2015).

L'analisi del contesto (*interno*) è basata anche sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi.

La mappatura dei processi è un modo "*razionale*" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi.



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPC.

L'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva.

L'obiettivo è che le amministrazioni e gli enti realizzino la mappatura di tutti i processi. Essa può essere effettuata con diversi livelli di approfondimento.

7. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)

A livello periferico, la legge 190/2012 impone all'organo di indirizzo politico l'approvazione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)*.

Il Responsabile anticorruzione propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione.

Negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione è della giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell'esercizio del potere di autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014).

L'Autorità sostiene che sia necessario assicurare *“la più larga condivisione delle misure”* anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

A tale scopo, l'ANAC ritiene possa essere utile prevedere una *“doppio approvazione”*.

L'adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente, l'approvazione del piano in forma definitiva.

Negli enti locali nei quali sono presenti due organi di indirizzo politico, uno generale il Consiglio e uno esecutivo la Giunta, secondo l'Autorità sarebbe *“utile l'approvazione da parte dell'assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l'organo esecutivo resta competente all'adozione finale”*.

In questo modo l'esecutivo ed il Sindaco avrebbero *“più occasioni d'esaminare e condividere il contenuto del piano”* (ANAC determinazione 12/2015, pag. 10).

Si badi che trattasi di *“suggerimenti”* dell'Autorità che hanno quale scopo *“la più larga condivisione delle misure”* anticorruzione con gli organi di indirizzo politico.

In realtà tale finalità può essere realizzata anche con modalità alternative, quali:

- a) esame preventivo del piano da parte della *Commissione Bilancio e Affari Istituzionali*, nella quale siano presenti componenti della maggioranza e delle opposizioni; inserimento nel piano degli *“emendamenti”* e delle *“correzioni”* suggeriti dalla commissione; approvazione da parte della giunta del documento definitivo;
- b) esame preventivo del piano da parte della giunta; deposito del piano ed invito ai consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, a presentare emendamenti/suggerimenti, entro un termine ragionevole; esame degli emendamenti eventualmente pervenuti ed approvazione del documento definitivo da parte della giunta.



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

Chi invece volesse applicare “*alla lettera*” i suggerimenti dell’ANAC dovrebbe discutere ed approvare preliminarmente in consiglio *un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC*.

Presso questo Ente, su indicazione del Sindaco è stata seguita la procedura di cui alla precedente lettera a)

7.1. Processo di adozione del PTPC

Secondo il PNA del 2013 (pag. 27 e seguenti), il PTPC reca le informazioni seguenti:

- ✓ data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
- ✓ individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
- ✓ individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione
- ✓ indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.

7.2. Gestione del rischio

Secondo il PNA del 2013 il Piano anticorruzione contiene:

- ✓ l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di corruzione, "*aree di rischio*";
- ✓ la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;
- ✓ schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il PNA.



7.3. Formazione in tema di anticorruzione

Secondo gli indirizzi del PNA 2013 il Piano anticorruzione reca:

- ✓ l'indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione;
- ✓ l'individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- ✓ l'individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
- ✓ l'indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- ✓ l'indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- ✓ la quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

7.4. Codici di comportamento

Secondo il PNA 2013 (pag. 27 e seguenti), il PTPC reca le informazioni in merito a:

- ✓ adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- ✓ indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;
- ✓ indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.



7.5. Altre iniziative

Infine, sempre secondo il PNA 2013 (pag. 27 e seguenti), le amministrazioni possono evidenziare nel PTPC ulteriori informazioni in merito a:

- ✓ indicazione dei criteri di rotazione del personale;
- ✓ indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione;
- ✓ elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti;
- ✓ elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento;
- ✓ definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;
- ✓ elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;
- ✓ adozione di misure per la tutela del *whistleblower*;
- ✓ predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti.
- ✓ realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;
- ✓ realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;
- ✓ indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- ✓ indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;
- ✓ indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.

7.6. La tutela dei whistleblower

L'Autorità nazionale anticorruzione il 28 aprile 2015 ha approvato, dopo un periodo di *"consultazione pubblica"*, le *"Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)"* (determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, pubblicata il 6 maggio 2015).

La tutela del *whistleblower* è un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche le quali, a tal fine, devono assumere *"concrete misure di tutela del dipendente"* da specificare nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l'articolo 54-bis.

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa *"essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia"*.

L'articolo 54-bis delinea una *"protezione generale ed astratta"* che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei *"necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni"*.

Le misure di tutela del *whistleblower* devono essere implementate, *"con tempestività"*, attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

L'articolo 54-bis del d.lgs. 165/2001, inoltre, è stato integrato dal DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014):

- ✓ l'art. 31 del DL 90/2014 ha individuato l'ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni;
- ✓ mentre l'art. 19 co. 5 del DL 90/2014 ha stabilito che l'ANAC riceva *"notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001"*.

L'ANAC, pertanto, è chiamata a gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri dipendenti per fatti avvenuti all'interno della propria organizzazione, sia le segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni intendono indirizzarle.

Conseguentemente, l'ANAC, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha disciplinato le procedure attraverso le quali riceve e gestisce le segnalazioni.



Il paragrafo 4 della determinazione rappresenta un indiscutibile riferimento per le PA che intendano applicare con estremo rigore le misure di tutela del *whistleblower* secondo gli indirizzi espressi dall'Autorità.

La tutela del *whistleblower* è doverosa da parte di tutte le PA individuate dall'art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001.

I soggetti tutelati sono, specificamente, i "*dipendenti pubblici*" che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.

L'ANAC individua i dipendenti pubblici nei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, comprendendo:

- ✓ sia i dipendenti con rapporto di lavoro di *diritto privato* (art. 2 co. 2 d.lgs 165/2001);
- ✓ sia i dipendenti con rapporto di lavoro di *diritto pubblico* (art. 3 d.lgs 165/2001) compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti;

Dalla nozione di "*dipendenti pubblici*" pertanto sfuggono:

- ✓ i dipendenti degli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale, nonché degli enti pubblici economici; per questi l'ANAC ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano da parte dei suddetti enti, eventualmente attraverso il PTPC, l'adozione di misure di tutela analoghe a quelle assicurate ai dipendenti pubblici (determinazione n. 6 del 28.4.2015, Parte IV);
- ✓ i collaboratori ed i consulenti delle PA, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. L'ANAC rileva l'opportunità che le amministrazioni, nei propri PTPC, introducano anche per tali categorie misure di tutela della riservatezza analoghe a quelle previste per i dipendenti pubblici (determinazione n. 6 del 28.4.2015, Parte V).

L'art. 54-*bis* del d.lgs. 165/2001 impone la tutela del dipendente che segnali "*condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro*".

Le segnalazioni meritevoli di tutela riguardano condotte illecite riferibili a:

- ✓ tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale;
- ✓ le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo* e ciò a prescindere dalla rilevanza penale.

A titolo meramente esemplificativo:



casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

L'interpretazione dell'ANAC è in linea con il concetto "*a-technico*" di corruzione espresso sia nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 sia nel PNA del 2013.

Le condotte illecite devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza "*in ragione del rapporto di lavoro*". In pratica, tutto quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, nonché quelle notizie che siano state acquisite in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Considerato lo spirito della norma, che consiste nell'incentivare la collaborazione di chi lavora nelle amministrazioni per l'emersione dei fenomeni illeciti, ad avviso dell'ANAC non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi.

E' sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga "*altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito*" nel senso sopra indicato.

Il dipendente *whistleblower* è tutelato da "*misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia*" e tenuto esente da conseguenze disciplinari.

La norma intende proteggere il dipendente che, per via della propria segnalazione, rischi di vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro.

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 fissa un limite alla predetta tutela nei "*casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile*".

La tutela del *whistleblower* trova applicazione quando il comportamento del dipendente segnalante non perfezioni le ipotesi di reato di calunnia o diffamazione.

Il dipendente deve essere "*in buona fede*". Conseguentemente la tutela viene meno quando la segnalazione riguardi informazioni false, rese colposamente o dolosamente.

Tuttavia, la norma è assai lacunosa in merito all'individuazione del momento in cui cessa la garanzia della tutela.

L'art. 54-bis riporta un generico riferimento alle responsabilità penali per calunnia o diffamazione o a quella civile extracontrattuale, il che presuppone che tali responsabilità vengano accertate in sede giudiziale.

L'ANAC, consapevole dell'evidente lacuna normativa, ritiene che "*solo in presenza di una sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante cessino le condizioni di tutela*" riservate allo stesso.



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

8. Il PTTI dell'ente

A completamento del presente, si allega quale parte integrante e sostanziale il P.T.T.I che l'organo esecutivo ha approvato unitamente al PTPC.



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

Parte II

I CONTENUTI DEL PIANO



1. Analisi del contesto

L'Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Il PNA del 2013 conteneva un generico riferimento al contesto ai fini dell'analisi del rischio corruttivo, mentre attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

1.2. Contesto esterno

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto *esterno*, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Pertanto, a secondo i dati contenuti nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" trasmessa dal Ministro Alfano alla Presidenza della Camera dei deputati il 25 febbraio 2015, disponibile alla pagina web:



http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria



Per la Provincia di Milano, di appartenenza dell'ente, risulta quanto indicato nell'estratto della relazione allegata.



1.2 Contesto interno - Il Comune di Cernusco sul Naviglio


1.2.1. La struttura organizzativa del Comune di Cernusco sul Naviglio

In base a quanto previsto con la deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 24 marzo 2015, con decorrenza 1 aprile 2015, la struttura organizzativa del Comune di Cernusco sul Naviglio risulta essere la seguente:










MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
 SECONDO LIVELLO DI RIPORTI

CON MODIFICA MERAMENTE FORMALE APPORTATA DALLA GIUNTA IN CORSO DI SEDUTA IN MERITO ALLA DENOMINAZIONE DELLA FUNZIONE "VECCHIA FILANDA"



1.2.2. La popolazione


La popolazione residente nel Comune, secondo i dati provenienti dal Servizio anagrafe dell'Ente è costituita al 31 dicembre 2014 da 33.009 abitanti, secondo l'evoluzione demografica rappresentata nella seguente tabella



La popolazione si compone di n. 15.842 maschi e n. 17.167 femmine.

La popolazione residente al 31.12.2014 è così composta

Età prescolare (0/6 anni)	2.140
In età scuola obbligo (7/14)	2.846
In forza lavoro o prima occupazione (15/29)	4.117
In età adulta (30/65)	16.595
In età senile (oltre 65)	7.311
POPOLAZIONE TOTALE	33.009



POPOLAZIONE MASSIMA INSEDIABILE COME DA STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE: **35.338** abitanti

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE: nella media della Regione

1.2.3. Le partecipazioni societarie

La Legge di Stabilità per il 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha imposto alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 611 l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato". Tali finalità vanno perseguite tenendo conto anche dei seguenti criteri:

1. eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
2. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
4. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;



5. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Le amministrazioni richiamate dalla norma erano tenute entro il 31 marzo 2015 alla redazione di un piano operativo con indicazione di modalità e tempi di attuazione del processo di razionalizzazione ed esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Il piano, corredato da apposita relazione descrittiva, doveva essere inoltrato alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il Comune di Cernusco ha provveduto a tali adempimenti, pubblicando successivamente il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni sul sito istituzionale dell'Ente

Le società attualmente partecipate da questo Comune e sottoposte ad esame approfondito mediante il piano di razionalizzazione di cui all'art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014 sono le seguenti:

<u>Società controllate</u>	<u>Quota partecipazione al 30.6.2015</u>
• CERNUSCO VERDE SRL (*)	quota partecipazione 100%
• FORMEST MILANO SRL (*)	società in liquidazione quota partecipazione 100%

(*) società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Cernusco sul Naviglio ex art. 2497 c.c.

<u>Società partecipate</u>	<u>Quota partecipazione al 30.6.2015</u>
✓ C.I.E.D. srl società in liquidazione	quota partecipazione 2,25%
✓ CAP HOLDING S.p.A.	quota partecipazione 1,38%
✓ NAVIGLI LOMBARDI s.c.a.r.l.	quota partecipazione 0,20%
✓ RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE s.c.a.r.l. – INFOENERGIA	quota partecipazione 1,03%
✓ AFOL - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO E LAVORO EST MILANO – Azienda speciale consortile	quota partecipazione 8,80%

1.2.4 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Il panorama normativo in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica è improntato all'ordinamento europeo. Infatti, l'art. 4 del decreto legge n. 138/2011 che aveva riproposto la disciplina previgente, cancellata dal referendum del 12 giugno 2011 (con riferimento, si ricorda, non solo al servizio idrico), è stato soppresso dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 199/2012).



Dopo tale soppressione il Legislatore si è limitato a disporre l'obbligo di conformare gli affidamenti rispetto all'ordinamento europeo, con particolare riferimento alla parità tra gli operatori, alla economicità della gestione e ad una adeguata informazione alla collettività di riferimento.

Attualmente l'Ente locale può scegliere tra le seguenti modalità di gestione del servizio:

- l'affidamento (o concessione) ad un soggetto selezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica;
- l'affidamento ad una società mista con socio privato industriale (cioè un partenariato pubblico-privato, PPP) scelto anch'esso per il tramite di una gara a doppio oggetto;
- l'affidamento diretto ad una società o azienda al 100% pubblica (in-house) laddove ricorrano i presupposti di legge.

La normativa europea non obbliga gli Stati membri ad esternalizzare o privatizzare il servizio, ma individua un quadro di riferimento in tutti quei casi in cui si opti per tale soluzione. Secondo l'articolo 345 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, "i trattati non devono in alcun modo pregiudicare la possibilità degli Stati membri di disciplinare il regime proprietario". Le autorità pubbliche restano dunque libere di definire gli obblighi di servizio pubblico e, quindi, le condizioni del servizio e le caratteristiche qualitative.

In ottemperanza a quanto stabilito dal legislatore e dalla giurisprudenza in merito alla definizione "servizio a rilevanza economica" e ai principi che devono presiedere alla gestione degli stessi, il Comune di Cernusco ha provveduto ad una ricognizione e all'esame delle rispettive modalità di gestione.

Il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 4 del 10.2.2015 ha dato indirizzo al Sindaco, al fine di pervenire entro il 31.12.2015 ad una riorganizzazione della società Cernusco Verde srl, società partecipata al 100% dal Comune di Cernusco sul Naviglio, di procedere, per quanto riguarda i servizi pubblici locali ad essa affidati, con le seguenti modalità:

- servizio manutenzione del verde pubblico: affidamento in house alla Cernusco Verde del servizio per nove anni e autorizzazione alla società a cedere con gara ad evidenza pubblica il relativo ramo d'azienda;
- servizio gestione parcheggi comunali: affidamento in house alla Cernusco Verde del servizio per nove anni e autorizzazione alla società a cedere con gara ad evidenza pubblica il relativo ramo d'azienda, comprendendo nel ramo d'azienda anche la cessione del parcheggio ex Ecopark, di proprietà della Cernusco verde srl;
- servizio di igiene urbana: valutazione partecipazione del Comune di Cernusco sul Naviglio alla società Cem Ambiente spa; se si riterrà di procedere con la partecipazione, il Consiglio Comunale sarà chiamato a definire i capitolati e il progetto di scissione parziale di Cernusco Verde srl con correlata costituzione di una New.co. con contestuale conferimento alla stessa del ramo



d'azienda relativo ai servizi di igiene urbana ed affidamento in house da parte del Comune del nuovo contratto pluriennale (nove anni) relativo alla gestione dei servizi di igiene urbana; successivamente il Comune aderirà alla società Cem Ambiente spa attraverso il conferimento della nuova società, quale conferimento di beni in natura, e procederà alla sottoscrizione delle azioni;

- servizi cimiteriali: affidamento a soggetto esterno con gara ad evidenza pubblica del servizio prima affidato in house a Cernusco Verde srl;

Tali servizi erano gestiti secondo il modello dell'*in house providing* dalla Società Cernusco Verde S.r.l., società interamente partecipata dal Comune sussistendo tutti i presupposti di cui all'art. 34, commi 20 e 21 del D.L. n. 179/2012, ossia capitale interamente pubblico, prevalenza dell'attività a favore del socio e esercizio del controllo analogo e pertanto pienamente rispondente ai requisiti di cui al quadro normativo comunitario di riferimento.

Con deliberazione n. 65 del 12 ottobre 2015 avente ad oggetto "Approvazione operazione societaria per costituzione di una Newco a cui trasferire il ramo di azienda relativo all'igiene urbana della società Cernusco Verde S.r.l." l'Ente ha dato ulteriore impulso alla procedura per la quale aveva delineato lo specifico percorso con la precedente delibera.

La procedura, delineata nei vari passaggi esposti sopra, si è formalmente conclusa con la deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 30 novembre 2015 con la quale si è provveduto a deliberare la partecipazione del Comune di Cernusco sul Naviglio in Cem Ambiente spa attraverso l'autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione di capitale sociale per un importo complessivo di euro 1.527.395,00 attraverso il conferimento in natura dei seguenti beni:

- | | |
|---|-------------------|
| - piattaforma ecologica di Via Resegone | euro 1.250.395,00 |
| - partecipazione 100% società Cernuscoincem srl | euro 277.000,00 |

Successivamente con deliberazione n. 76 del 30.11.2015 il Consiglio Comunale ha proceduto ad:

- approvare il contratto di servizio relativo alla regolamentazione dell'affidamento in house del segmento del servizio di igiene urbana del trattamento, recupero e smaltimento rifiuti;
- affidare dal 1° gennaio 2016 per la durata di nove anni alla CEM Ambiente S.p.A. il servizio di igiene urbana relativo al trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati nonché della gestione riferita alla cessione dei materiali recuperabili nel comune di Cernusco sul Naviglio secondo le modalità dell'*in house providing*,



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

Quindi dal 1° gennaio 2016 tutto il servizio relativo al ciclo dei rifiuti verrà svolto da CEM Ambiente spa, società in house che sarà partecipata, da tale data, anche dal Comune di Cernusco sul Naviglio.

Durante l'anno 2016 si dovrà proseguire nel percorso delineato nella delibera consiliare n. 4 del 10.2.2015 e così come riportato anche nel piano di razionalizzazione delle società partecipate redatto, ex commi 611 e 612 della L. 190/2014, dal Sindaco e approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 25.3.2015.



2. Processo di adozione del PTPC

2.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo

In merito alla procedura di predisposizione del PTPC si è tenuto conto delle disposizioni dettate dal PNA dei suggerimenti indicati dall'ANAC con la determinazione n. 12/2015.

La Giunta comunale ha adottato il presente PTPC con deliberazione n. 12 del 19 gennaio 2016.

L'ipotesi di Piano è stata esaminata dalla Commissione 1 - Bilancio e Affari Istituzionali – nella seduta del 25 gennaio 2016.

La Giunta comunale ha approvato il presente PTPC con deliberazione n. delgennaio 2016.

2.2. Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, nonché canali e strumenti di partecipazione

Oltre al Responsabile per la prevenzione della corruzione nonché Responsabile per la Trasparenza, Dott. Napoli Fortunato, hanno collaborato alla stesura del Piano i Dirigenti dell'Ente e le Posizioni Organizzative ai fini delle individuazione delle aree a rischio.

In coerenza con l'importanza della condivisione delle finalità e del metodo di costruzione del Piano, si è provveduto, in più incontri specifici, alla sensibilizzazione e al coinvolgimento dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative Responsabili di servizio, definendo in quella sede che il Piano della Prevenzione della corruzione avrebbe incluso non solo i procedimenti previsti dall'art. 1, comma 16, della legge 190/2012 (autorizzazione o concessioni; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera), ma che il punto di partenza sarebbe stata l'analisi di tutte le attività del Comune che possono presentare rischi di integrità.

2.3. Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione

Prima di procedere all'approvazione del PTPC è stata posta in essere una "procedura aperta" che è stata attuata mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale di un avviso, unitamente all'ipotesi di PTPC, con il quale sono stati invitati le Organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei consumatori e degli utenti e altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi o, in generale, tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscono delle attività e dei servizi

prestati dallo stesso a fornire in merito eventuali proposte e/o osservazioni, da trasmettere all'amministrazione su apposito modello predefinito.

2.4. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano

Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage "*amministrazione trasparente*" nella sezione "*altri contenuti - corruzione*", a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con un Piano aggiornato.

2.5. Altre iniziative

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 in data 4 maggio 2015 è stata approvata una mozione avente ad oggetto "INIZIATIVE A PRESIDIO DELLA LEGALITÀ" con la quale si chiedeva al Sindaco di:

- creare la delega alla Legalità, affidandola a un assessore o un consigliere delegato;
- aderire all'associazione Avviso Pubblico;
- istituire la settimana della legalità o, in alternativa, 3-4 eventi fissi all'anno nella misura di uno per stagione, con iniziative a tema per scuole e adulti;

Inoltre il Consiglio comunale si impegnava ed impegnava il Sindaco e gli assessori ad adottare la Carta di Avviso Pubblico.

In attuazione di quanto previsto dalla sopracitata mozione:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 219 in data 14 luglio 2015 è stata approvata l'adesione all'Associazione fra Enti Locali "AVVISO PUBBLICO"
- il Sindaco, con provvedimento prot. n. 35069 del 15 luglio 2015, ha conferito alla Consigliera Mariani l'incarico di consigliere con delega alla legalità;

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 in data 1 ottobre 2015 è stata adottata la 2CARTA DI AVVISO PUBBLICO".



3. Gestione del rischio

3.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio"

Per ogni ripartizione organizzativa dell'ente, sono ritenute "aree di rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le attività che compongono i procedimenti riconducibili alle macro **AREE** seguenti:

AREA A – acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera).

AREA B – Contratti pubblici.

AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni).

AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati).

AREA E – gestione abusi edilizi, accordi di copianificazione per trasformazione territorio, provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa, gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada, altri processi di competenza della Polizia Locale, gestione inventario, gestione patrimonio comunale, alienazione beni del patrimonio, pagamenti, tributi comunali.

Nell'AREA E non è stato inserito lo smaltimento rifiuti in quanto il servizio non è svolto direttamente dall'Ente ma tramite Società partecipata.

3.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

La valutazione del rischio deve essere svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

- ✓ L'identificazione del rischio, stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi e stima del valore dell'impatto.



Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012.

Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati:

- ✓ attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- ✓ valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
- ✓ applicando i criteri di cui alle schede già utilizzate in molti altri Enti e che tengono conto:
 - ✓ **della probabilità di accadimento**, cioè della stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi decisionali o di attività esterne a contatto con l'utente;
 - ✓ dell'impatto dell'accadimento, cioè la stima dell'entità del danno – materiale o di immagine – connesso all'eventualità che il rischio si concretizzi.

L'indice di rischio si ottiene moltiplicando tra loro queste due variabili (per ognuna delle quali si è stabilita convenzionalmente una scala quantitativa: 1=rischio basso; 2=rischio medio; 3=rischio alto).

Più è alto l'indice di rischio, pertanto, più è critico il processo dal punto di vista dell'accadimento di azioni o comportamenti non in linea con i principi di integrità e trasparenza. In relazione alle richieste della norma, all'interno del Piano, sono stati inseriti tutti i processi caratterizzati da un rischio “medio” e “alto” e comunque tutti i procedimenti di cui al citato art. 1, comma 16, della legge 190/2012.

L'identificazione dei rischi è stata svolta da un gruppo di lavoro composto dai Dirigenti e dalle Posizioni Organizzative preposti a ciascuna ripartizione organizzativa e coordinato dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

✓ Il trattamento

Il processo di “*gestione del rischio*” si conclude con il “*trattamento*”.

Il trattamento consiste nel procedimento “*per modificare il rischio*”. In concreto, individuare e valutare delle **misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione**.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le “*priorità di trattamento*” in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

Il PTPC può/deve contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:



- ✓ la trasparenza, che di norma costituisce oggetto del PTTI quale “sezione” del PTPC. Gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori. Le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel PTTI, come definito dalla delibera CIVIT 50/2013;
- ✓ l'informatizzazione dei processi consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "*blocchi*" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
- ✓ l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
- ✓ il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Le “*misure*” specifiche previste e disciplinate dal presente sono descritte nei successivi paragrafi:

3. Formazione; 4. Codice di comportamento; 5. Altre iniziative (paragrafi 5.1. e seguenti), nonché nelle schede allegate.



4. Formazione in tema di anticorruzione

4.1. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione

L'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70.

L'articolo 8 del medesimo DPR 70/2013 prevede che le sole amministrazioni dello Stato siano tenute ad adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un *Piano triennale di formazione del personale* in cui siano rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni.

Tali piani sono trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.

Questo redige il Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Gli enti territoriali possono aderire al suddetto programma, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.

L'ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall'articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, per il quale:

“a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche [...], per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione”.

La Corte costituzionale, con la sentenza 182/2011, ha precisato che i limiti fissati dall'articolo 6 del DL 78/2010 per gli enti locali, sono da gestirsi complessivamente e non singolarmente.

Inoltre, la Corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione 276/2013), interpretando il vincolo dell'articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, alla luce delle disposizioni in tema di contrasto alla corruzione, si è espressa per l'inefficacia del limite per le spese di formazione sostenute in attuazione della legge 190/2012.

La formazione è strutturata su due livelli:

- ✓ **livello generale**, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);



- ✓ **livello specifico**, rivolto al responsabile della prevenzione, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

4.2. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i collaboratori cui far formazione dedicata sul tema.

4.3. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i soggetti incaricati della formazione.

4.4. Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di definire i contenuti della formazione anche sulla base del programma che la Scuola della Pubblica Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato.

4.5. Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione

La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di lavoro, ecc.

A questi si possono aggiungere seminari di formazione *online*, in remoto.

4.6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione

Non meno di due ore annue per ciascun dipendente individuato al punto 4.2.

5. Codice di comportamento

5.1. Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" per assicurare:



- ✓ la qualità dei servizi;
- ✓ la prevenzione dei fenomeni di corruzione;
- ✓ il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento *"con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione"*.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 392 del 19 dicembre 2013, è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cernusco sul Naviglio a seguito di procedura aperta e previo parere del Nucleo di Valutazione.

Secondo quanto previsto dall'art. 2 del Codice di comportamento gli obblighi previsti dallo stesso e dal Codice Generale si estendono, per quanto compatibili:

- ✓ a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica del Comune, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell'amministrazione. A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, sono inserite, a cura dei competenti dirigenti/responsabili, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice e dal Codice generale. Le disposizioni e le clausole da inserire in ciascun atto di incarico o contratto vengono valutate e definite dai competenti Dirigenti in relazione alle tipologie di attività e di obblighi del soggetto terzo nei confronti dell'Amministrazione ed alle responsabilità connesse.
- ✓ ai dipendenti delle società a totale partecipazione del Comune. Per gli altri soggetti controllati o partecipati dal Comune di Cernusco sul Naviglio costituiscono principi ispiratori, per quanto compatibili.

In attuazione di quanto disposto con apposite direttive, più oltre riportate, sono state modificate gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza del *Codici di comportamento* per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici.

5.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento



Trova applicazione l'articolo 55-*bis* comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

5.3. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento

Provvede l'ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell'articolo 55-*bis* comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

6. Altre iniziative

6.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale

L'ente intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. I-quater), del decreto legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata.

6.1.1 Dirigenti.

La dotazione organica dell'ente è limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione. Non esistono figure professionali perfettamente fungibili all'interno dell'ente. In ogni caso, si auspica l'attuazione di quanto espresso a pagina 3 delle "Intese" raggiunte in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013: *"L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati finalizzate all'attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni"*.

6.1.2 Personale non dirigenziale.

Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, l'Amministrazione si impegna a valutare periodicamente, con cadenza non superiore a cinque anni, per quali posizioni è opportuno e possibile prevedere percorsi di polifunzionalità che consentano tali rotazioni, evitando che possano consolidarsi delle posizioni "di privilegio" nella gestione di attività a rischio, pur con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.



6.2. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione.

Sistematicamente, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dall'ente è escluso il ricorso all'arbitrato (esclusione della *clausola compromissoria* ai sensi dell'articolo 241 comma 1-bis del decreto legislativo 163/2006 e smi).

6.3. Disciplina degli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, dell'articolo 60 del DPR 3/1957 e degli articoli da 72 a 82 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi.

L'Ente ha già intrapreso adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

Infatti:

- con nota in data 16/10/2013, prot. n. 47023, indirizzata a tutti i dipendenti, è stata data informazione circa i casi di "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" di cui all'art.53 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'articolo 1, comma 42, della legge 190/2012;
- la materia è stata disciplinata dagli articoli: 4 - Incarichi di collaborazione extra istituzionali con soggetti terzi, 5 – Partecipazione ad associazione e organizzazioni, 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse e 7 – Obbligo di astensione, del Codice di comportamento, trasmesso a tutti i dipendenti.

6.4. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

L'Ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

Inoltre, l'ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare l'articolo 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità*.

In materia sono state adottate in data 12/12/2013, le seguenti direttive, aventi ad oggetto, rispettivamente :

1. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) 2013/2015. Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti. Direttiva n.1 (prot. n. 56835);



2. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) 2013/2015. Incompatibilità specifiche posizioni dirigenziali. Direttiva n.2 (prot. n. 56836).

Il cui testo di seguito si riporta

Prot. 56835

Ai Direttori di Area

Ai Dirigenti

Oggetto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) 2013/2015. Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti. Direttiva n.1

Premessa

Il d.lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato:

- delle particolari ipotesi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;
- delle ipotesi di inconfiribilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

L'obiettivo del complesso intervento normativo è tutto in ottica di prevenzione.

Infatti, la legge ha valutato *ex ante* e in via generale che:



- lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;
- il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione imparziale della pubblica amministrazione costituendo un *humus* favorevole ad illeciti scambi di favori;
- in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via precauzionale di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione.

In particolare, i Capi III e IV del decreto regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

Destinatari delle norme sono le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. inconferibilità. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18.

La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti *ab origine*, non fossero note all'amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico.

Pertanto, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti



cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013. Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti Capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, approvato con deliberazione della C.I.V.I.T. n. 72/2013 dell'11 settembre 2013, prevede che:

"Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico debbono:

- *impartire direttive interne affinché negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;*
- *impartire direttive affinché i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico.*

Le direttive devono essere adottate senza ritardo. Le misure sono menzionate nell'ambito del P.T.P.C. ove la sua adozione sia obbligatoria o comunque attuata dall'ente conferente."

Ciò premesso, si dispone quanto segue.

Atti da porre in essere

Negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi devono essere inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento.

L'accertamento dell'inesistenza di cause di inconferibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000.

La dichiarazione di cui sopra viene pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione ovvero l'ente di diritto privato in controllo pubblico si astengono dal conferire l'incarico e provvedono a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.



In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 d.lgs. n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

La presente direttiva sarà menzionata nell'ambito del P.T.P.C.

Cernusco sul Naviglio, 12/12/2013

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE RES. PREV. CORRUZ.

Eugenio Comincini

Napoli dr. Fortunato

Prot. 56836

Ai Direttori di Area

Ai Dirigenti

Oggetto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) 2013/2015. Incompatibilità specifiche posizioni dirigenziali. Direttiva n.2

Premessa

Il d.lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato:

- delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;



- delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

L'obiettivo del complesso intervento normativo è tutto in ottica di prevenzione.

Infatti, la legge ha valutato *ex ante* e in via generale che:

- lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la preconstituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;
- il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione imparziale della pubblica amministrazione costituendo un *humus* favorevole ad illeciti scambi di favori;
- in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via precauzionale di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione.

Per "incompatibilità" si intende *"l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico"* (art. 1 d.lgs. n. 39).

Destinatari delle norme sono le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Le situazioni di incompatibilità sono previste nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39.

A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.



Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 d.lgs. n. 39).

Pertanto Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi.

Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;
- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, approvato con deliberazione della C.I.V.I.T. n. 72/2013 dell'11 settembre 2013, prevede che:

"Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico debbono:

- *impartire direttive interne affinché negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità;*
- *impartire direttive affinché i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto.*



Le direttive devono essere adottate senza ritardo. Le misure sono menzionate nell'ambito del P.T.P.C."

Ciò premesso, si dispone quanto segue.

Atti da porre in essere

Negli interPELLI per l'attribuzione degli incarichi devono essere inserite espressamente le cause di incompatibilità.

L'accertamento dell'inesistenza di incompatibilità cause di avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 all'atto del conferimento dell'incarico e annualmente nel corso del rapporto.

La dichiarazione di cui sopra viene pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento.

Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

La presente direttiva sarà menzionata nell'ambito del P.T.P.C.

Cernusco sul Naviglio, 12/12/2013

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE RES. PREV. CORRUZ.

Eugenio Comincini

Napoli dr. Fortunato

Nel corso dell'anno il Responsabile della prevenzione della corruzione effettuerà il monitoraggio del rispetto di quanto previsto nelle direttive sopra richiamate



6.5. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53, del decreto legislativo 165/2001, con un nuovo comma (16-ter) per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

La disposizione stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

In materia è stata adottata in data 12/12/2013 apposita direttiva avente ad oggetto "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) 2013/2015. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Direttiva n.3" (prot. n. 56838), il cui testo di seguito si riporta.

Prot. 56838

Ai Direttori di Area

Ai Dirigenti

Ai titolari di Posizione Organizzativa

Ai dipendenti



Oggetto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) 2013/2015. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Direttiva n.3

Premessa

La l. n. 190 ha introdotto un nuovo comma nell'ambito dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.

La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

La disposizione stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

L'ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

I "dipendenti" interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere



negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006).

I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

La norma prevede delle sanzioni per il caso di violazione del divieto, che consistono in sanzioni sull'atto e sanzioni sui soggetti:

- sanzioni sull'atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli;
- sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell'affidamento stesso per il caso di violazione.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, approvato con deliberazione della C.I.V.I.T. n. 72/2013 dell'11 settembre 2013, prevede che:

"Ai fini dell'applicazione dell' art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché:

- *nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;*



- *nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;*
- *sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;*
- *si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001.*

Le direttive devono essere adottate senza ritardo e le misure devono essere indicate nel P.T.P.C..”

Ciò premesso, si dispone quanto segue.

Atti da porre in essere

Ai fini dell'applicazione dell' art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001:

- i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
- i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra indicato sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.



I "dipendenti" interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006).

I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

Nei contratti di assunzione del personale va inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, va inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Va disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.

Deve agirsi in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001.

Le misure previste dalla presente direttiva saranno indicate nel P.T.P.C..

Cernusco sul Naviglio, 12/12/2013



IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE RES. PREV. CORRUZ.

Eugenio Comincini

Napoli dr. Fortunato

Nel corso dell'anno il Responsabile della prevenzione della corruzione effettuerà il monitoraggio del rispetto di quanto previsto nella direttiva sopra richiamata.

6.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione ai fini della formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali.

Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento della formazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.

Tra queste, il nuovo articolo 35-*bis* del decreto legislativo 165/2001 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede:

"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere".

In materia è stata adottata in data 12/12/2013 apposita direttiva avente ad oggetto "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) 2013/2015. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione. Direttiva n.4" (prot. n. 56839), il cui testo di seguito si riporta.

Prot. 56839



Ai Direttori di Area

Ai Dirigenti

Ai titolari di Posizione
Organizzativa

Oggetto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) 2013/2015. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione. Direttiva n.4

Premessa

L'articolo 1, comma 46, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ha 35 *bis*, inserito nell'ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, l'articolo 35-bis, rubricato "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici", che pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede:

"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari."

Il capo I del titolo II del libro secondo del codice penale riguarda i "Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione."



Con la nuova normativa sono state, quindi, introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.

Questa disciplina si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Inoltre, il d.lgs. n. 39 del 2013 ha previsto un'apposita disciplina riferita alle inconferibilità di incarichi dirigenziali e assimilati (art. 3). Tale disciplina ha come destinatari le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 39 del 2013.

A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18.

La nuova disciplina sopra indicata presenta i seguenti aspetti rilevanti:

- in generale, la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato (quindi anche in caso di condanna da parte del Tribunale);
- la specifica preclusione di cui alla lett. b) del citato art. 35 *bis* riguarda sia l'attribuzione di incarico o l'esercizio delle funzioni dirigenziali sia lo svolgimento di funzioni direttive; pertanto, l'ambito soggettivo della norma riguarda i dirigenti, i funzionari ed i collaboratori (questi ultimi nel caso in cui svolgano funzioni dirigenziali nei piccoli comuni o siano titolari di posizioni organizzative);
- in base a quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo, la disposizione riguarda i requisiti per la formazione di commissioni e la nomina dei segretari e pertanto la sua violazione si traduce nell'illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento;
- la situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata per il medesimo reato una sentenza di assoluzione anche non definitiva.

Se la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione deve effettuare la contestazione nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.



Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, approvato con deliberazione della C.I.V.I.T. n. 72/2013 dell'11 settembre 2013, prevede che:

- Ai fini dell'applicazione degli artt. 35 *bis* del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:
 - all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
 - all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013;
 - all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 *bis* del d.lgs. n. 165 del 2001;
 - all'entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 *bis* con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.
- L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).
- Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione ovvero l'ente pubblico ovvero l'ente di diritto privato in controllo pubblico:
 - si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
 - applica le misure previste dall'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013,
 - provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.



- In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'art. 17 del d.lgs. n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

Lo stesso P.N.A., prevede inoltre che:

- *Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico debbono:*
- *impartire direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;*
- *impartire direttive interne affinché negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;*
- *adottare gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.*
- *Le direttive devono essere adottate senza ritardo. Le misure sono indicate nell'ambito del P.T.P.C..*

Ciò premesso, si dispone quanto segue.

Atti da porre in essere

Ai fini dell'applicazione degli artt. 35 *bis* del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013,:

- a) negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi devono essere inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- b) deve essere verificata la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:
 - all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
 - all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013;



- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 *bis* del d.lgs. n. 165 del 2001;
- all'entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 *bis* con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione ovvero l'ente pubblico ovvero l'ente di diritto privato in controllo pubblico:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- applica le misure previste dall'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013,
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 del d.lgs. n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

- c) i regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso vanno adeguati alle disposizioni previste dall'art. 3 del D. Lgs 39/2013 e dall'articolo 35-bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i..

Le misure previste dalla presente direttiva saranno indicate nel P.T.P.C..

Cernusco sul Naviglio, 12/12/2013

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE RES. PREV. CORRUZ.

Eugenio Comincini

Napoli dr. Fortunato



Nel corso dell'anno il Responsabile della prevenzione della corruzione effettuerà il monitoraggio del rispetto di quanto previsto nella direttiva sopra richiamata.

6.7. Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*)

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l'articolo 54-*bis*.

Il nuovo articolo 54-*bis* del decreto legislativo 165/2001, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" (c.d. *whistleblower*), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Secondo la disciplina del **PNA – Allegato 1 paragrafo B.12** sono accordate al *whistleblower* le seguenti misure di tutela:

- ✓ **la tutela dell'anonimato;**
- ✓ **il divieto di discriminazione;**
- ✓ **la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-*bis*).**

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa "*essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia*".

L'articolo 54-*bis* delinea una "*protezione generale ed astratta*" che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei "*necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni*".

Le misure di tutela del *whistleblower* devono essere implementate, "*con tempestività*", attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

Si propone che l'Ente si è doti di un sistema informatizzato che consenta l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consenta l'archiviazione.



I soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo. Applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell'Allegato 1 del PNA 2013:

Applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell'Allegato 1 del PNA 2013:

“B.12.1 - Anonimato.

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi:

consenso del segnalante;

la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;

la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che l'amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

B.12.2 - Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.

Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.



Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:

deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione, all'U.P.D.; l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione, all'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione; l'Ufficio del contenzioso valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione;

all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;

può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;

può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi C.U.G.; il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;

può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere

un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;

l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;

il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso.

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190".



6.8. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'AVCP con determinazione 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisa che *"mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".*

Come previsto dal PTPC 2014/2016, l'Ente ha approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 79 in data 25 marzo 2014 il "PATTO DI INTEGRITA' DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO" che viene inserito tra la documentazione che le imprese dovranno presentare in sede di gara.

6.9. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Al fine di monitorare il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, i Dirigenti, **entro il 30 novembre di ciascun anno**, trasmettono al Responsabile della prevenzione della corruzione l'elenco dei procedimenti conclusi in ritardo nel periodo dall'1 dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno corrente, rispetto ai termini indicati nell'apposito regolamento.

6.10. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici



Le misure particolare previste per la presente sezione sono indicate nelle schede allegate.

Inoltre il vigente Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 in data 05/02/2013, prevede, all'articolo 5, comma 6, che *“Le determinazioni a contrattare relative ad affidamento di appalti di lavori, beni e servizi superiori alla soglia comunitaria sono sottoposte al controllo preventivo del Segretario generale il quale verifica la regolarità amministrativa del bando e della procedura di gara.”*

6.11. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, **sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990.**

Il nuovo Regolamento è stato approvato dall'organo consiliare con deliberazione n. 83 del 28/11/2013.

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione *“amministrazione trasparente”*, oltre che all'albo online e successivamente nella sezione *“determinazioni/deliberazioni”*.

Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha imposto la sezione del sito *“amministrazione trasparente”*, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati sul sito istituzionale nell'albo online e quindi nella sezione *“determinazioni/deliberazioni”*.

Per le ulteriori azioni si rimanda alle schede allegate.

6.12. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001 e del Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n.422 del 29/12/2010 e successive modificazioni.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione *“amministrazione trasparente”*.

Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013 che ha imposto la sezione del sito *“amministrazione trasparente”*, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la disciplina regolamentare.

Per le ulteriori azioni si rimanda alle schede allegate.



6.13. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabili collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

6.14. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

In conformità al PNA (pagina 52), l'ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTPC e alle connesse misure.

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l'amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione.

E' intenzione dell'Amministrazione approvare nel corso dell'anno un progetto di "*rilevazione della qualità*" percepita dai cittadini sui servizi offerti dagli uffici.



APPENDICE PARTE II –

Estratto della “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro Alfano alla Presidenza della Camera dei deputati il 25 febbraio 2015” riguardante la Provincia di Milano

PROVINCIA DI MILANO

Milano e la relativa provincia evidenziano innegabili connotazioni di complessità sociale, economica e politica. Ad una non certo elevata, se paragonata a quella di altre province d'Italia, estensione del territorio, fanno da contraltare una popolazione complessiva¹⁴ (e la relativa densità abitativa) tra le più consistenti del nostro Paese, situazione aggravata anche da una sensibile attrattività di flussi migratori¹⁵. Inoltre il milanese è strettamente legato alle province limitrofe, con cui costituisce di fatto una sola grande area ad alta conurbazione. Quest'area rappresenta altresì uno dei poli strategici per lo sviluppo tecnologico, industriale ed imprenditoriale, stimolando ormai da diversi decenni, di fatto, l'interesse delle espressioni di criminalità organizzata (anche di tipo mafioso) sia nazionali che transnazionali. Ne risulta, pertanto, che il territorio meneghino è naturalmente destinato a rappresentare il centro di gravità di fenomeni (criminali e non) di un certo rilievo.

Nel milanese sono insediate da tempo storiche componenti della criminalità mafiosa tradizionale (soprattutto di matrice calabrese, ma anche siciliana, campana e, solo marginalmente, pugliese) che, saldamente connesse con le rispettive regioni di appartenenza, hanno dimostrato di saper sfruttare le opportunità offerte dal territorio per svilupparvi dinamiche criminali legate all'integrazione con l'economia legale, anche anticipandone l'evoluzione (e spaziando, dunque, dalla commissione di reati di apparente "nuova generazione"¹⁶ alla produzione di beni e servizi alla stessa legati); ad essa si affiancano altre manifestazioni di criminalità autoctona e di matrice straniera che, favorite da reciproci rapporti di collaborazione, trovano in quest'area un favorevole punto di incontro per la conduzione di illeciti.

Il benessere di quest'area, che¹⁷ trova riscontro in un'elevata concentrazione di attività imprenditoriali¹⁸, costituisce difatti oggetto di attenzione da parte della criminalità organizzata, che ha saputo insinuarsi in diversi settori (edilizia e movimento terra, servizi logistici e trasporti, immobiliare e finanziario, commerciale, della grande distribuzione, energetico, della ristorazione e turistico-alberghiero, delle cooperative, dell'intrattenimento ecc..) con effetti di alterazione della libera concorrenza e del mercato.

Fattori di criticità si rilevano in ordine al rilevato (in particolare in riferimento alla 'Ndrangheta) progressivo consolidamento d'interazioni fra organizzazioni mafiose di nuova generazione e segmenti della P.A. e della politica, che manifestano l'orientamento della struttura criminale verso un profilo economico-imprenditoriale ed il condizionamento dell'apparato amministrativo, in relazione alla gestione di affari apparentemente leciti e il reinvestimento (riciclaggio) dei relativi proventi.

Diverse attività investigative hanno inoltre evidenziato negli ultimi anni anche vari casi di corruzione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, da parte di Amministratori pubblici e dirigenti di strutture pubbliche (a beneficio di imprenditori scorretti che mirano ad accaparrarsi appalti ed erogazioni pubbliche), anche in settori sensibili per la comunità, ad esempio quello sanitario o il corretto smaltimento dei rifiuti o, episodicamente, di appartenenti alle Forze dell'Ordine e di dipendenti pubblici.

¹⁴ Pari a 3.176.180 abitanti, la popolazione residente censita dall'ISTAT nel Bilancio demografico al 31 dicembre 2013.

¹⁵ La popolazione straniera residente censita dall'ISTAT nel Bilancio demografico al 31 dicembre 2013, ammonta a 416.137 persone, quasi l'8,5% del totale in Italia.

¹⁶ Corruzione, truffe, riciclaggio e reati tributari.

¹⁷ Nonostante l'interessamento alla crisi economica nazionale ed alle relative problematiche afferenti il mondo del lavoro, colpendo in modo particolare i ceti medio-bassi che rischiano di scivolare in aree di marginalità sociale, e minano il mantenimento della coesione sociale di una provincia che registra un alto tasso di immigrazione extracomunitaria.

¹⁸ Anche per dinamicità, capacità di innovazione e propulsive.

In data 21 ottobre 2013, è stato addirittura disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Sedriano (MI), in relazione agli elementi emersi afferenti i condizionamenti derivanti da forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata calabrese¹⁹.

Tale dinamica appare impattare negativamente su settori primari, dalla disciplina delle discariche speciali al settore urbanistico. La casistica ha evidenziato che i Piani Generali del Territorio sono notevolmente esposti ad interferenze illecite, a vantaggio di imprese che operano attraverso lottizzazioni pilotate e rapporti di corruzione con soggetti istituzionali, cui si connettono operazioni di riciclaggio.

L'attenzione delle Forze di polizia, dunque, si sta gradualmente spostando verso le situazioni di contiguità tra criminalità organizzata ed economica (area grigia in cui si mescolano attività illegali e lecite di imprese, professionisti e specialisti di settore). Le crescenti situazioni di connivenza e/o ingerenza (anche per il perdurare della crisi economico-finanziaria e la carenza di liquidità), consentono ai sodalizi criminali di perseguire efficacemente la propria vocazione imprenditoriale, ricorrendo soltanto marginalmente ad atti di intimidazione o violenza.

Altri fattori di stimolo per il prosperare degli affari illeciti sono rappresentati dalla favorevole posizione geografica di quest'area territoriale, supportata anche da un'estesa rete di vie di comunicazione, sia terrestre che aerea, che la rendono uno snodo nevralgico.

La mappatura delle organizzazioni criminali calabresi (soprattutto reggine e vibonesi) le vede operare tanto nel Capoluogo quanto in numerosi comuni della provincia. In particolare, oltre agli importanti esiti dell'operazione del 2010 *"Il Crimine-Infinito"*, che ha sancito l'esistenza nella provincia milanese di numerose "locali", si segnala: per i centri urbani di Corsico, Buccinasco, Cesano Boscone, Trezzano sul Naviglio ed Assago, la presenza di espressioni criminali riconducibili alle cosche di Platì e San Luca (RC), in particolare la famiglia "Sergi" che, unitamente ad altre, orbita attorno alla potente cosca dei "Barbaro-Papalia"; a Cesano Boscone e Trezzano sul Naviglio viene anche segnalata la particolare attività dei "Facchineri"; nei comuni di Cisliano, Bareggio e Corsico sono presenti elementi riconducibili a cosche reggine, tra cui i "Valle-Lampada" ed i "Condello-Imerti-Fontana", mentre nel comprensorio di Cornaredo e Bareggio si registra la presenza di affiliati ai "Morabito"; a Bareggio e Buccinasco viene anche segnalata la presenza dei "Musitano" di Platì (RC), a Paderno Dugnano e dintorni viene segnalata la presenza di esponenti della famiglia "Mancuso" di Limbadi (VV); a Bollate e Garbagnate Milanese dei "Morabito-Bruzzaniti-Palamara" e "Morabito-Mollica" (tra loro legati da vincoli parentali) di Africo (RC); a Bresso dei "Flachi" ed a Cernusco sul Naviglio dei "Bellocco".

Nel Capoluogo è confermata l'esistenza di numerose cosche e famiglie calabresi, saldamente inserite nel tessuto economico: in particolare i "Valle-Lampada", i "Morabito-Bruzzaniti-Palamara" e "Morabito-Mollica", gli "Strangio", i "Facchineri", i "Bellocco", i "Romeo", i "Flachi" ed i "Pesce" (tra loro legate da vincoli parentali), i "Mancuso", i "Barbaro-Papalia". Tali sodalizi, in un quadro di reciproche alleanze, mantengono buoni rapporti con gli altri gruppi, anche di origine siciliana, manifestando interessi nella conduzione di diverse attività illecite tra cui il narcotraffico (spesso anche internazionale), l'usura e le estorsioni, le truffe, i furti e la ricettazione di mezzi da cantiere e camion, nonché in conseguenti operazioni di esercizio abusivo del credito, riciclaggio e reimpiego di capitali.

La citata attività investigativa ha consentito nel luglio 2010 di mappare l'esistenza nel milanese di numerose "locali", individuate nelle aree di Milano, di Solaro, di Legnano, di Rho, di Bollate, di Cormano, di Bresso, di Pogliano e di Corsico, le quali sono sovrane sulla loro porzione di territorio, ove operano in autonomia e - unitamente ad altre individuate in diverse province lombarde - sono riferibili alla struttura di coordinamento intermedio denominata "La Lombardia" (di supervisione delle principali attività illegali, competente all'attribuzione di gradi

¹⁹ Cosche "Mancuso", "Morabito-Bruzzaniti-Palamara" e "Barbaro Papalia".

ed incarichi nell'ambito delle singole articolazioni e rispondente alla sovrastruttura in Calabria).

La 'Ndrangheta vanta in questo territorio un insediamento plurigenerazionale, che ne spiega la presenza anche di soggetti di origine non calabrese, affiliati alle "locali" con "cariche" e "doti", secondo gerarchie prestabilite e mediante cerimonie e rituali tipici dell'associazione mafiosa.

I clan calabresi mantengono il proprio interesse nel settore del movimento terra, con l'intento di acquisirne una posizione dominante. In tale ambito segnalano anche connessioni con lo smaltimento di rifiuti speciali in cave "compiacenti", previa fittizia declassificazione.

Un *business* appetibile potrebbe risiedere nelle opere infrastrutturali finalizzate alla realizzazione dell'EXPO 2015 (dagli appalti pubblici nel settore edile a quelli legati al trasporto ed alla circolazione stradale), che alcuni sodalizi mafiosi, in particolare calabresi ma anche siciliani, stanno già attenzionando.

Al fine di prevenire e contrastare i tentativi di intromissione della criminalità organizzata all'interno degli appalti pubblici, tra l'altro, ad una molteplicità di intese ed attività di prevenzione e controllo (attuare sia a livello locale che centrale), viene affiancata con continuità l'azione di accesso ispettivo e controllo dei relativi cantieri²⁰, che ha interessato tanto il Capoluogo che diversi altri comuni della provincia.

Per quanto riguarda alla presenza di Cosa nostra, va preliminarmente annotata la conferma di stretti rapporti d'affari, in particolare nel narcotraffico e per la gestione di attività economiche, tra i sodali siciliani e quelli calabresi, sulla base di equilibri raggiunti da tempo e sinora mai scalfiti.

Sebbene appaia complessivamente meno invasiva della criminalità calabrese, a Milano e, più marginalmente, nel suo *hinterland*, continua a registrarsi anche la presenza di affiliati a Cosa nostra siciliana, da tempo radicatisi in questo territorio ove conducono attività imprenditoriali e commerciali apparentemente lecite (ma strumentali al reinvestimento di capitali illeciti mediante figure professionali competenti in materia tributaria, finanziaria e fiscale), ma anche attività illecite tradizionali²¹, che non hanno rescisso i legami con le organizzazioni di riferimento. In tale ambito si segnala la presenza: a Milano dei "Fidanzati" (famiglia di Bologneta, in provincia di Palermo, con interessi per il narcotraffico internazionale, estorsioni ed usura, rapine, ma ben inserita anche nel tessuto imprenditoriale²²), dei "Matranga" (traffico di sostanze stupefacenti), della "decina" di Cologno Monzese (riconducibile alla famiglia di Pietraperzia (EN) attiva nel narcotraffico, nelle estorsioni, l'usura ed il riciclaggio), a Pioltello del gruppo criminale dei "Bonaffini" (legato da vincoli familiari a quello 'ndranghetista dei "Manno", della locale di Pioltello) e di fiancheggiatori del mandamento palermitano di "Pagliarelli"²³ (estorsioni, reati fiscali, impiego di capitali illeciti ecc.), a San Donato Milanese, infine, viene censita la presenza di elementi²⁴ facenti capo ad esponenti delle famiglie "Iacono" e "Godini" di Vittoria (RG) (con interessi nel narcotraffico e nell'imprenditoria).

La Criminalità organizzata pugliese, con livelli di infiltrazione criminale di basso rilievo, risulta presente nella provincia in maniera marginale rispetto alle altre organizzazioni criminali ed è interessata, prevalentemente, ad attività riferibili al traffico di sostanze stupefacenti, in particolare di ex affiliati al clan "Piarulli-Ferraro" di Cerignola (FG), da tempo trapiantati nel milanese ma in stretto collegamento con esponenti della criminalità foggiana e barese.

²⁰ Che, in riferimento alle opere connesse all'EXPO 2015, hanno riguardato tutte quelle in corso di esecuzione (opere connesse o essenziali), facendo talora emergere tecniche di mascheramento della titolarità delle imprese sempre più raffinate.

²¹ Estorsioni, usura, rapine.

²² Attraverso la gestione occulta di ristoranti e locali di intrattenimento del Capoluogo e dintorni.

²³ Tra cui familiari di Mangano Vittorio, già reggente del mandamento palermitano di "Porta Nuova".

²⁴ Questo gruppo avrebbe rapporti con la famiglia della Stidda dei "Carbonaro-Dominante" di Vittoria (RG).

Maggior intraprendenza e visibilità denotano invece i sodalizi camorristici partenopei e casertani, interessati a ritagliarsi spazi di operatività sia nel traffico e spaccio di sostanze stupefacenti che in attività estorsive ed usuarie (coinvolgenti questa ed altre aree lombarde), nonché nel riciclaggio e reinvestimento di capitali illeciti. Nel Capoluogo si segnala l'operatività del clan napoletano "Debiase-Savio", collegato al gruppo camorristico "Di Giovine" (estorsioni ed altri reati contro la persona ed il patrimonio); nell'*hinterland* milanese viene altresì segnalata l'attività (in traffici di droga, riciclaggio ed impiego) di organizzazioni in rapporti con i clan dei "Casalesi" e "Belforte", nonché il dinamismo nei medesimi settori illegali di affiliati al clan "Gionta" di Torre Annunziata (NA).

Nella consapevolezza della centralità, per il contrasto dei sodalizi mafiosi, dell'aggressione dei patrimoni a loro direttamente o indirettamente riferibili, nell'anno 2013 l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali ha prodotto in questa provincia risultati maggiormente significativi in ordine al valore delle confische definitive (di aziende ed altri beni mobili, ma anche immobili), rispetto a quello dei più numerosi beni sequestrati (di aziende ed altri beni mobili, ma anche beni immobili e mobili registrati). In tale contesto generale, i sequestri e la successiva confisca del patrimonio riconducibile alle mafie hanno riguardato nella provincia meneghina per lo più Cosa nostra siciliana e la 'Ndrangheta e, residualmente, la Camorra e la Criminalità organizzata pugliese.

Nel corso del 2013, nella provincia milanese, l'azione di contrasto da parte delle Forze di polizia ha consentito di individuare ed arrestare anche taluni soggetti resisi latitanti.

Il traffico nazionale ed internazionale di sostanze stupefacenti è un *business* illegale fiorente per una vasta platea di soggetti, dallo spessore delinquenziale disparato, tanto importante da generare anche qualche episodio di grave violenza (specie a latere di debiti non onorati). La Lombardia ed il milanese in particolare (ove nel 2013, pur connotandosi per un vistoso calo rispetto al precedente periodo, è stato ancora intercettato quasi un terzo²⁵ del peso complessivo degli stupefacenti dell'intera regione, ed oltre l'80% del numero di dosi/comprese di droghe sintetiche o di altro tipo) costituiscono infatti, nel panorama nazionale, uno dei centri nevralgici per gli scambi di tali sostanze (importanti, nella provincia meneghina, i sequestri in particolare di hashish²⁶ e marijuana²⁷, ma sono significativi anche quelli della cocaina²⁸, di altre droghe²⁹ e di eroina³⁰), destinati ad alimentare gran parte dei mercati dello spaccio nazionale o inseriti in traffici transnazionali che interessano altri Paesi europei o extraeuropei.

A Milano e nella relativa provincia, con riferimento all'anno 2013³¹, le operazioni antidroga censite sono state complessivamente 1.704³², con il sequestro di sostanze stupefacenti per un totale di Kg. 2.152,29, oltre a 9.488 dosi/comprese (in fortissimo incremento rispetto al 2012) e 425 piante di cannabis. Tra i molteplici canali di ingresso dello stupefacente è stato rilevato anche l'interessamento dell'aeroporto di Linate (MI), ove è stata intercettata prevalentemente cocaina ed eroina.

Il dato complessivo delle persone denunciate nell'ambito del contrasto ai traffici di droga³³ evidenzia in quest'area un sostanziale equilibrio tra italiani³⁴ e stranieri³⁵, nonché una

²⁵ Più precisamente, il 30,35%.

²⁶ Nel 2013 in totale Kg. 1.286,44.

²⁷ Nel 2013 in totale Kg. 516,51, in notevole aumento rispetto a quella intercettata nel precedente anno (Kg. 333,20).

²⁸ Nel 2013, complessivamente, Kg. 177,94.

²⁹ Nel 2013, nel complesso, Kg. 87,54 e nr. 9.371 dosi, in fortissimo incremento rispetto ai dati del precedente anno (rispettivamente Kg. 0,60 e nr. 443 dosi).

³⁰ Nel 2013 in totale Kg. 80,74.

³¹ Dati Relazione D.C.S.A.

³² Incidendo per il 47,12% sulle operazioni censite nell'intera regione.

³³ Nell'anno 2013 un totale di 2.192 segnalazioni, pari al 45,64% dell'intera regione lombarda.

³⁴ Nel 2013 in totale 1.078.

³⁵ Nel 2013 in totale 1.114. In proposito, si segnala che la provincia di Milano si colloca nel 2013, a livello nazionale, al secondo posto per numero di stranieri coinvolti nel narcotraffico, preceduta da quella della Capitale.

sensibile incidenza di segnalati per il più grave delitto di associazione finalizzata al traffico illecito³⁶.

In tale contesto generale, in particolare tra i sodalizi calabresi e siciliani, è stata rilevata l'esistenza di relazioni reciproche e con narcotrafficienti del Sudamerica; in questo remunerativo settore illegale si sono ben inserite anche organizzazioni criminali balcaniche³⁷ (specie kosovaro-albanesi, serbo-montenegrine o bulgare) o, talvolta, di matrice nordafricana. Gli stranieri sono ormai autonomi nella perpetrazione di tale illecito ed intensificano reciproche relazioni senza entrare in conflitto con la criminalità autoctona ma, talvolta, proponendosi quali fornitori.

L'analisi degli episodi estorsivi ed usurari, anche in relazione del protrarsi della crisi economica e di una certa rigidità del circuito bancario per l'accesso al credito, che ne accrescono l'esposizione di piccole e medie imprese, evidenzia un concreto interessamento da parte della criminalità organizzata, in particolare quella calabrese e siciliana, ma anche campana, senza tuttavia spingersi alla penetrazione "violenta" di settori economici e, più in generale, a strategie di controllo del territorio. In tale contesto, tenuto conto che l'esposizione a tali reati è in genere sottodimensionata per una certa reticenza³⁸ delle vittime a rivolgersi alle Forze di polizia, va evidenziato l'incremento sul territorio dei casi di estorsione censiti.

La criminalità organizzata operante a Milano e provincia è caratterizzata anche da qualificate espressioni di criminalità straniera, le quali si sono ben inserite in numerosi settori illeciti, assumendo buone capacità di controllo del territorio, tanto da affrancarsi progressivamente dai sodalizi autoctoni e conquistare posizioni di rilievo nel narcotraffico, i traffici di persone (da sfruttare sia nell'ambito della prostituzione che in campo lavorativo o, più semplicemente, favorite nel loro esodo migratorio illegale che, da Milano, prosegue verso il Nord-Europa), nella conduzione di reati contro il patrimonio (in particolare i furti, ma anche i danneggiamenti e le rapine) o la persona (violenze sessuali, lesioni e percosse, ma anche omicidi volontari tentati o consumati). Questo tipo di approccio sfocia sul territorio in conflittualità interetniche o all'interno del singolo gruppo etnico.

Nella provincia milanese, nell'anno 2013, le segnalazioni all'A.G. riferibili agli stranieri sono state complessivamente 26.901 (in aumento rispetto al precedente anno) ed hanno inciso per quasi il 56% sul totale di quelle riferite a persone denunciate e/o arrestate.

Tra le organizzazioni criminali di matrice straniera quella albanese si caratterizza per il ricorso a metodi violenti e alla detenzione di armi da sparo. Essa si dimostra competitiva nei settori illeciti del traffico, anche internazionale, di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina, marijuana ed hashish) ed il relativo spaccio, intensificando le relazioni con altri gruppi criminali (ad esempio di altri Paesi dell'area balcanica, turchi o magrebini, ma anche in sinergia con consorterie criminali italiane) e nello sfruttamento della prostituzione (settore illecito alla base di violenti contrasti, in cui vengono coinvolti anche appartenenti a gruppi criminali romeni, ma nel quale stanno maturando anche sinergie interetniche, con gli stessi romeni, i marocchini e soggetti di altra etnia). Numerosi anche i casi di albanesi coinvolti nella perpetrazione di reati contro il patrimonio, anche allargati alle province limitrofe.

Talvolta lo sfruttamento del meretricio (di giovani donne romene o di altra nazionalità) risulta connesso a parallele attività illecite sviluppate nel settore degli stupefacenti.

Analoga affidabilità nella conduzione dei traffici e lo spaccio di sostanze stupefacenti è stata rilevata sul conto di gruppi criminali di matrice serba, kosovara, croata, montenegrina (specie eroina ma anche hashish) evidenziatisi anche per gli episodi di reati contro il patrimonio o nella spendita di banconote contraffatte.

³⁶ Complessivamente 106 le segnalazioni ex art. 74 del DPR 309/90 nel 2013, quasi il 5% rispetto al totale provinciale.

³⁷ Che dispongono di una estesa rete internazionale e dei capitali necessari alla facile gestione dell'acquisto, il traffico e la distribuzione di grossi quantitativi di cocaina sudamericana.

³⁸ Peraltro sistematicamente scoraggiata e contrastata, anche a livello processuale.

Alla criminalità cinese sono imputabili il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (anche in collaborazione con italiani), finalizzato allo sfruttamento della manodopera e della prostituzione (all'interno di "centri massaggi" o in appartamenti), il contrabbando e l'introduzione nello Stato ed il commercio di prodotti contraffatti o non conformi alla normativa U.E. in materia di sicurezza, le frodi fiscali, nonché episodi di sequestro di persona, estorsioni ed usura (consumati in ambito intraetnico). Si colgono inoltre segnali di un interesse, all'interno di questa comunità, per il gioco d'azzardo.

Si registra anche una operatività delle c.d. "bande giovanili cinesi" e di gruppi malavitosi di quella matrice etnica, in grado di porre in essere qualificate attività delittuose imponendosi ai propri connazionali attraverso minacce e metodi violenti³⁹, ad esempio rapine, estorsioni, nonché traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, in cui tali aggregati tendono ad esercitare un controllo del territorio. Tale situazione si avverte in particolare nel Capoluogo.

La criminalità centro-sudamericana⁴⁰ appare interessata al traffico, molto spesso internazionale (a partire da quell'area geografica ed interessando anche altri Paesi europei) di sostanze stupefacenti (specie, ma non esclusivamente cocaina), ove evidenzia connessioni con la delinquenza italiana o di altre etnie straniere, nonché in collaterali attività di spaccio. Presenti, tra i sudamericani, anche interessi per la consumazione di reati contro la persona (anche il sequestro di persona a scopo di rapina e violenza sessuale) ed il patrimonio (sia furti, talora in abitazione, che anche rapine).

Rilevante soprattutto a Milano, a proposito di tale matrice straniera, il fenomeno degli scontri in strada tra "gang" di giovani latino-americani⁴¹, in particolare ecuadoriani, peruviani e salvadoregni, protagonisti di reati predatori e diversi episodi di risse ed aggressioni riconducibili ad aspre tensioni tra i diversi gruppi, talora causando lesioni gravi tra i contendenti (e solitamente verificatesi all'interno dei parchi, alle fermate della metropolitana, nelle aree circostanti a complessi scolastici e discoteche), nonché di traffici di droga. Le organizzazioni criminali in questione non sono statiche, il loro carattere verticistico è in continua evoluzione, così come i ruoli e le "cariche" interne ai gruppi, influenzati sia dalle azioni delittuose poste in essere dai loro membri che dall'impegno e la presenza dimostrata dagli affiliati, o dalle alleanze (per affinità culturali o per ragioni di opportunità) che man mano maturano sul territorio.

I romeni, nel territorio milanese, oltre che nella perpetrazione di numerosi reati contro il patrimonio, sono attivi anche nella tratta di giovani donne dell'est europeo da destinare allo sfruttamento della prostituzione (anche nell'ambito di sodalizi multietnici, specie con albanesi e marocchini) e nello sfruttamento dell'accattonaggio; sono anche abili nella consumazione di frodi informatiche e manifestano crescenti interessi nel settore illecito degli stupefacenti (tra cui il coinvolgimento nel traffico internazionale, nell'ambito di sodalizi misti con marocchini e con la criminalità organizzata italiana). Appaiono difatti ricorrenti, sul conto dei romeni, i delitti contro la persona e predatori quali, ad esempio, i furti (anche quelli di rame), le rapine (anche in danno di gioiellerie) e le estorsioni.

Anche soggetti bulgari, in questa provincia, hanno manifestato la possibilità di inserirsi nel lucroso *business* del narcotraffico internazionale, intessendo rapporti con altre organizzazioni dell'area balcanica o in Sudamerica per la fornitura del narcotico (marijuana e cocaina) che, unitamente ad hashish procacciata in Italia, viene commercializzata nel nostro Paese o anche

³⁹ Spesso anche rivolti a connazionali non inclini a sporgere denuncia (perché dediti al favoreggiamento del meretricio o datori di lavoro non regolare).

⁴⁰ Dominicani, colombiani, venezuelani, ecuadoriani, brasiliani, boliviani, peruviani ecc...

⁴¹ Le più numerose e meglio organizzate sono quelle dei "Latin King", ora divisi in "New York", "Chicago", "Latin Flow", "Danger" (composte da ecuadoriani e peruviani), "MS13" (salvadoregni), "Barrio 18" (salvadoregni) ed i "Comando" (peruviani), ma si sta consolidando anche la *pandilla* dei "Trinitario" (per lo più dominicani). Per quanto riguarda le alleanze sedimentatesi tra le varie *gang*, sono finora emersi alcuni legami, una sorta di alleanza, tra i "Chicago" ed i "18" e tra i "New York", gli "MS 13" ed i "Trinitario".

all'estero. Ad elementi bulgari (spesso anche donne) viene addebitata in quest'area anche la commissione di reati contro il patrimonio, in particolare furti (anche di rame).

Sul territorio della provincia milanese, ed in modo particolare nel Capoluogo, si segnala inoltre con una certa ricorrenza l'operatività in reati contro il patrimonio, specie ma non soltanto furti, di piccoli gruppi multietnici composti da georgiani⁴², moldavi, russi, ucraini e/o altri soggetti della medesima area geografica, attività anche allargate alle province vicine.

Per i magrebini, organizzati prevalentemente in gruppi multietnici di piccole dimensioni e privi di organizzazione verticistica, risulta consolidato il loro spessore nei traffici di sostanze stupefacenti⁴³ (hashish, cocaina, eroina e talvolta marijuana), sovente importata dalla Spagna, dall'Olanda, dal Belgio e dal nord-Africa (ove gli stessi vantano contatti ben radicati) ed alimentano vasti mercati di spaccio; un certo interesse per questo settore illecito viene segnalato anche sul conto di elementi egiziani. La criminalità riconducibile ai soggetti nordafricani è completata da una certa operatività nello sfruttamento della prostituzione (nell'ambito di sodalizi multietnici, con albanesi e romeni) e nella frequente commissione di delitti contro la persona (tra cui anche diverse violenze sessuali) ed il patrimonio, ovvero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, attività anch'esse oggetto di manifesto interessamento pure di elementi egiziani.

In quest'ultimo contesto, si segnala tra l'altro che il Capoluogo è interessato da consistenti afflussi di profughi siriani (in fuga dalla guerra civile nel Paese d'origine) i quali, dalle coste siciliane, giungono a Milano concentrandosi in prima istanza nell'area della Stazione ferroviaria centrale, con l'intento di raggiungere i Paesi del nord-Europa (soprattutto la Germania e la Svezia), catalizzando pertanto l'interesse dei nordafricani i quali si attivano nell'organizzarne il trasporto clandestino, all'uopo avvalendosi di una folta schiera di "passeur" (non solo nordafricani, ma anche bulgari, romeni, albanesi, mediorientali ed italiani).

Anche la criminalità nigeriana manifesta episodi di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti (specie cocaina), nonché di introduzione e spendita di banconote contraffatte (nell'ambito di sodalizi multietnici e con ampia partecipazione italiana). Un certo interesse nel settore degli stupefacenti si va evidenziando anche sul conto di elementi del Gambia, la Guinea, del Senegal e della Somalia, che si occupano di attività di spaccio (canapa indiana, hashish, cocaina). In riferimento alle manifestazioni delittuose ascrivibili a soggetti senegalesi (nell'ambito di sodalizi con italiani ed altri stranieri), inoltre, vengono censiti furti di veicoli e correlate attività di riciclaggio, mentre un ghanese si è reso responsabile di un eclatante episodio di lesioni personali ed omicidio plurimo.

Si colgono anche i segnali di un coinvolgimento crescente di soggetti filippini nel traffico di stupefacenti (shaboo), di solito importato dal Paese d'origine mediante corrieri, i cui proventi verrebbero rimessi all'estero. A carico di soggetti filippini, inoltre, si registrano episodicamente reati contro il patrimonio.

La metropoli milanese, un'area vasta in cui è inevitabile l'insorgenza di fenomeni di degrado urbano (presenti soprattutto nelle zone di periferia e nell'*hinterland*), trova alimento nella popolazione una certa percezione di insicurezza.

Nell'area continuano a registrarsi episodi di criminalità diffusa ad opera di singoli o di piccoli gruppi, che agiscono in piena autonomia. Si tratta di soggetti sia stranieri, ma anche italiani (spesso anche trasfertisti), che si attivano nella perpetrazione di reati contro il patrimonio, principalmente furti⁴⁴ e rapine⁴⁵, ma anche frodi informatiche e truffe (in proposito appaiono

⁴² I quali appaiono tuttavia essere cellule operative di un circuito criminale più ampio, con connotazioni verticistiche ed una pluralità di interessi illeciti.

⁴³ E correlate attività di riciclaggio e impiego di capitali illeciti.

⁴⁴ In aumento quelli consumati in abitazioni, quelli con destrezza ed anche gli scippi (tra cui, nel Capoluogo, la sottrazione di orologi di pregio in danno di automobilisti).

ricorrenti, ad esempio, quelle più semplici perpetrate in danno di persone anziane⁴⁶, ma non mancano episodi di condotte fraudolente più sofisticate e di vasta portata⁴⁷, che talora degenerano in episodi cruenti.

In tale contesto va fatto cenno al buon livello di specializzazione nella consumazione di truffe in danno di anziani, unita ad altre manifestazioni di devianza (compresi i furti di rame), riferibili a soggetti nomadi⁴⁸, che in quest'area territoriale, talora, entrano anche in cruenta conflittualità tra di loro.

⁴⁵ Progressivamente in incremento, in particolare numerose quelle perpetrate nella pubblica via, ma anche in abitazioni o in danno di banche ed uffici postali, o presso altri obiettivi premianti quali le gioiellerie, farmacie, agenzie di scommesse, ditte, distributori, supermercati ecc..

⁴⁶ Fenomeno in continua evoluzione, i cui responsabili cambiano di volta in volta le modalità di approccio alla vittima, con l'unico obiettivo di carpire la fiducia dell'interlocutore anziano, andando a far leva sul campo degli affetti. Tra le diverse modalità si segnalano ad esempio la tecnica "telefonica" o l'avvicinamento in strada fingendosi "poliziotte" e simulando di dover eseguire una verifica sui beni (denaro/gioielli), riescono poi agevolmente a carpire la fiducia della vittima per introdursi nelle abitazioni o accompagnarli in banca a prelevare i beni dalle cassette di sicurezza.

⁴⁷ In merito, diverse attività investigative hanno anche fatto emergere il coinvolgimento di questa provincia in violazioni di carattere fiscale e tributario (evasioni, dichiarazioni fraudolente, omessi versamenti IVA, fatturazioni di operazioni inesistenti, indebite compensazioni, bancarotta fraudolenta ecc..) che, per loro natura, coinvolgono la sfera imprenditoriale e commerciale e si sviluppano in ampi contesti territoriali.

⁴⁸ Sia di quelli che gravitano su Milano che, anche, trasfertisti da regioni limitrofe ed in particolare soggetti di origine polacca.

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

**MAPPATURA DEI RISCHI E DEI
PROCESSI CON LE AZIONI
CORRETTIVE, TEMPI E
RESPONSABILITA'**

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO	AREA A – acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera).			
Servizio	UFFICIO DEL PERSONALE			
Processo	RECLUTAMENTO			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO-ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Attuazione pedissequa di quanto previsto dal vigente regolamento che disciplina le procedure concorsuali. Definizione di criteri per tarare la difficoltà delle prove - creazione di griglie per la valutazione definizione meccanismi di casualità nella predisposizione delle prove	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IN ATTO	
Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Definizione di criteri per tarare la difficoltà delle prove - creazione di griglie per la valutazione definizione meccanismi di casualità nella predisposizione delle prove	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IN ATTO	
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IN ATTO	
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Indicazioni circa i comportamenti da seguire da parte dei componenti della commissione di concorso. Attuazione pedissequa di quanto previsto dal vigente regolamento che disciplina le procedure concorsuali	PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE	IN ATTO	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IN ATTO	

Processo	PROGRESSIONI DI CARRIERA			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO-ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Attuazione pedissequa di quanto previsto dal vigente regolamento che disciplina le procedure concorsuali. Definizione di criteri per tarare la difficoltà delle prove - creazione di griglie per la valutazione definizione meccanismi di casualità nella predisposizione delle prove	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IN ATTO	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Processo	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO-ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Attuazione pedissequa di quanto previsto dal vigente regolamento che disciplina il conferimento degli incarichi esterni e puntuale motivazione delle condizioni che giustificano l'incarico elaborate dalla giurisprudenza e previste dal regolamento .	DIRIGENTE CHE CONFERISCE L'INCARICO	IN ATTO	
	Elenco degli incarichi/consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente. Tale elenco dovrà contenere le seguenti informazioni: 1) estremi atto di conferimento; 2) curriculum vitae; 3) compenso	DIRIGENTE CHE CONFERISCE L'INCARICO	IN ATTO	
	Pubblicizzazione degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico/consulenza	DIRIGENTE CHE CONFERISCE L'INCARICO	IN ATTO	
	Proposta di formalizzazione, ove possibile, di criteri di rotazione nell'assegnazione delle consulenze e degli incarichi professionali, nonché di individuazione di criteri oggettivi di valutazione da inserire nell'apposito regolamento	DIRIGENTE CHE CONFERISCE L'INCARICO	IN ATTO	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Verifica dei dati relativi allo svolgimento di incarichi	DIRIGENTE CHE CONFERISCE L'INCARICO	IN ATTO	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO	AREA B – AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI - PROGRAMMAZIONE			
Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processi	Analisi e definizione dei fabbisogni/redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti pubblici/processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico) abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione
	audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni accorpando quelli omogenei	DIRIGENTE COMPETENTE	entro 30 giugno 2016	eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali
	programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture per di importo unitario superiore a 750.000,00 euro	DIRIGENTE COMPETENTE	Inserimento nel primo programma ai sensi della legge 208/2015	reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto
	adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione
	controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali mediante comunicazione al Servizio gare e appalti delle procedure di gara da attivare entro i termini previsti dal vigente Regolamento degli uffici	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti o di gare con unica offerta valida
	pubblicazione, sui siti istituzionali, nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti, di report semestrali in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni	DIRIGENTE COMPETENTE	da 1 luglio 2016	
	obbligo di comunicazione/informazione puntuale, per importi superiori a € 200.000,00 nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
	utilizzo di avvisi di preinformazione quand'anche facoltativi	DIRIGENTE COMPETENTE	da 1 gennaio 2017	
	adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, tra cui verbalizzazioni, incontri aperti al pubblico e coinvolgimento del RPC	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
	formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

INDICATORI PER LA FASE PROGRAMMAZIONE

analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi in un determinato arco temporale

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO	AREA B – AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI - PROGETTAZIONE DELLA GARA			
Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processo	effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
fuga di notizie relative a procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare, o a contenuti della documentazione di gara	consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata loro verbalizzazione/registrazione	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori interpellati nelle consultazioni preliminari di mercato
attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari	pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processo	nomina del responsabile del procedimento			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	previsione di procedure interne che individuino, per il RP, i criteri di rotazione nella nomina e l'assenza di conflitto di interesse	DIRIGENTE COMPETENTE	entro 30/6/2016	non garanzia di una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento
	sottoscrizione, da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara, di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	RP spesso supportato dai medesimi tecnici esterni
	misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processo	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	3	9	ALTO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori ovvero altre fattispecie contrattuali anziché ad appalti
	adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa	RPC	entro 30/06/2016	ricorso al criterio dell'OEPV, nei casi di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processo	individuazione degli elementi essenziali del contratto/definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	3	9	ALTO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara o per consentire modifiche in fase di esecuzione	obbligo di dettagliare nel bando di gara, in modo trasparente e congruo, i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto previsione di requisiti restrittivi di partecipazione
definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	fissazione di specifiche tecniche discriminatorie (bandi – fotografia)
prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	previsione, in tutti i bandi, avvisi, lettere di invito o contratti adottati, di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	non contestualità nell'invio degli inviti a presentare offerte
formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che, grazie ad asimmetrie informative esistenti, possano avvantaggiare il fornitore uscente o determinati operatori economici				redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva previsione di criteri di aggiudicazione della gara eccessivamente discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto del contratto/adozione del massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente dettagliate mancata specificazione nel bando di gara di limiti di ammissibilità, in caso di ammissione di varianti in sede di offerta

Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processo	determinazione dell'importo del contratto			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	3	9	ALTO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto	RPC	entro 30/06/2016	mancanza o incompletezza della determina a contrarre
definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante in base all'art. 29 del Codice
---	--	-------------------------	-----------	---

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processo	Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	3	9	ALTO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
Scarsa trasparenza/ alterazione della concorrenza	preventiva individuazione di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso alla procedura negoziata, ad affidamenti diretti o in economia
	predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico
	utilizzo di sistemi per l'individuazione degli operatori da consultare	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate
	direttive/linee guida interne che disciplinino la procedura da seguire, improntate ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013.	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	entro 31/3/2016	
	check list di verifica degli adempimenti, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi entro il 30/11/2016 al RPC.	DIRIGENTE COMPETENTE		
	previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	entro 30/4/2016	
	obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti diretti ai medesimi operatori economici quando gli stessi hanno superato nell'anno di riferimento l'importo di € 40.000,00	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
	verifica puntuale, da parte dell'ufficio acquisti, della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	immediata	
	utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	IN ATTO	
INDICATORI PER LA FASE PROGETTAZIONE DELLA GARA				

rapporto tra il numero di procedure negoziate, con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti/cottimi fiduciari, ed il numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporale

rapporto tra il valore delle procedure non aperte ed il valore complessivo delle procedure in un periodo determinato

analisi dei valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali, in un determinato arco temporale, che, in corso di esecuzione o una volta eseguiti, abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente, per rilevare eventuali errori nel calcolo del valore del contratto

analisi del numero di affidamenti, fatti in un determinato arco temporale, che hanno utilizzato come criterio di scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)

analisi degli affidamenti fatti con rispetto a tutti gli affidamenti effettuati in un determinato periodo e la loro valutazione complessiva del peso percentuale delle componenti qualitative rispetto a quelle oggettivamente valutabili

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO	AREA B – AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE			
Servizio interessato	SETTORE GARE E APPALTI			
Processi	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari/fissazione termini per la ricezione delle offerte/trattamento e custodia della documentazione di gara			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	3	9	ALTO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
azioni rivolte alla manipolazione delle disposizioni che governano i processi per pilotare l'aggiudicazione della gara	accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese o, in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisirle	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	IN ATTO	assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando
azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	IN ATTO	
	direttive/linee guida interne che individuino in generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori	RPC	entro 30/6/2016	
	predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche e consultazioni successive e l'individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici)	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	IN ATTO	

Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processi	Nomina della commissione di gara			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	3	9	ALTO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
	obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione
	scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi
	comunicazione all'RPC dei provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, per contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, al fine di far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	IN ATTO	alto numero di concorrenti esclusi
	rilascio, da parte dei commissari, di dichiarazioni attestanti:			

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	<p>a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni</p> <p>b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice)</p> <p>c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice)</p> <p>d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice)</p> <p>e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali</p> <p>f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice</p>	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	immediata
--	---	------------------------------	-----------

Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processi	Gestione delle sedute di gara/verifica dei requisiti di partecipazione/velutazione delle offerte e verifica anomalia delle offerte/aggiudicazione provvisoria/annullamento della gara			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	3	9	ALTO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito alterazione della concorrenza	introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, a fine verifica, non si sia proceduto all'esclusione	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi
	adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate"	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata
	check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	immediata	assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente
	direttive interne per l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	immediata	accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza
	obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori
	rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'area	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	presenza di gare con un ristretto numero di partecipanti

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	acquisizione da parte del RP, per le gare di importo più rilevante, di una specifica dichiarazione sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	presenza di gare con un'unica offerta valida
	obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	decorrenza da gare indette dopo il 1/4/2016	
	pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	immediata	
	pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	immediata	
	obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	decorrenza da gare indette dopo il 1/4/2016	
Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processi	Gestione elenchi o albi di operatori economici			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	3	9	ALTO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
alterazione della concorrenza	audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare la massima apertura al mercato	DIRIGENTE COMPETENTE	comunicazione criteri a RPC entro 30/11	
	audit interno sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività	DIRIGENTE COMPETENTE	comunicazione criteri a RPC entro 30/11	
INDICATORI PER LA FASE SELEZIONE DEL CONTRAENTE				
mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione alto numero di concorrenti esclusi presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori presenza di gare con un ristretto numero di partecipanti presenza di gare con un'unica offerta valida				

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO	AREA B – AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI - VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO			
Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processi	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	obbligo della collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente competente con la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti o dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione

Servizio interessato	SETTORE GARE E APPALTI			
Processi	Effettuazione comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le escussione e l'aggiudicazione			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	1	3	3	BASSO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	immediata	mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, esclusioni e aggiudicazioni di cui all'art. 79 del Codice
	introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	immediata	

Servizio interessato	SETTORE GARE E APPALTI			
Processi	Stipula del contratto			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	1	3	3	BASSO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	tempestiva comunicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione	DIRIGENTE SETTORE APPALTI	immediata	

INDICATORI PER LA FASE VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO				
analisi di eventuali ricorrenze delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici				
rapporto tra il numero di operatori economici che risultano aggiudicatari ed il numero totale di soggetti aggiudicatari riferiti ai due anni contigui				

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO	AREA B – AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI - ESECUZIONE DEL CONTRATTO			
Servizio interessato	SETTORE LAVORI PUBBLICI			
Processi	verifiche in corso di esecuzione			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	check list semestrale relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno per attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	DIRIGENTE COMPETENTE	30/06/2016	
	controllo sulla necessità di applicazione di eventuali penali per il ritardo o la risoluzione del contratto	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

Servizio interessato	SETTORE LAVORI PUBBLICI			
Processi	Varianti			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	trasmissione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, entro il 30/11 che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante) per tutte le varianti approvate nel periodo dal 1° dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno in corso	DIRIGENTE COMPETENTE		motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante, con specifico riferimento al requisito dell'imprevedibilità dell'evento che la giustifica mancata acquisizione, ove le modifiche apportate lo richiedano, dei necessari pareri e autorizzazioni esecuzione dei lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia concessione di proroghe dei termini di esecuzione mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti presenza di contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore derivante dalla necessità di modifica del progetto
	verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processi	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Approfondita motivazione dei provvedimenti che approvano modifiche sostanziali del contratto definiti nel bando di gara e immediata comunicazione al RPC	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processi	Subappalto			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	comunicazione semestrale al RPC dei subappalti autorizzati al fine di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
	obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processi	Riserve e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni, tenendo conto dell'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processi	rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	indicazione in tutti i provvedimenti di affidamento dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

INDICATORI PER LA FASE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

analisi del numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale

rapporto, relativamente ad un predeterminato arco temporale, tra il numero di affidamenti interessati da proroghe ed il numero complessivo di affidamenti.

analisi sulle effettive ragioni nonché sui tempi di proroghe per evidenziare la presenza o meno di un elevato numero di contratti prorogati

AREA DI RISCHIO	AREA B – AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI - RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO			
Servizio interessato	TUTTI I SETTORI			
Processi	Nomina del collaudatore o della commissione di collaudo			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO

Rischi	Misure	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Anomalie
alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati diversi da quelli della stazione appaltante	In caso di nomina di componenti esterni, pubblicazione sul sito del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti, del provvedimento di nomina del collaudatore o della commissione di collaudo con indicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale del collaudatore o dei componenti delle commissioni di collaudo qualora l'importo del contratto superi i 500.000, euro.	DIRIGENTE COMPETENTE	Per i provvedimenti adottati da 1/4/2016	incompletezza della documentazione inviata dal RP, ai sensi dell'art. 10 co. 7, secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	predisposizione di un sistema di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	DIRIGENTE COMPETENTE	Entro 30/6/2016	mancato invio di informazioni al RP (verbali di visita; informazioni in merito alle cause del protrarsi dei tempi previsti per il collaudo)
attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	effettuazione di un report semestrale al RPC (entro 30/6 e 31/12), da parte dell'ufficio gare e appalti, al fine di rendicontare le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito	DIRIGENTE COMPETENTE		emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite
rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici	pubblicazione di report semestrale al RPC (entro 30/6 e 31/12), da parte dell'ufficio gare e appalti, in cui, per ciascun affidamento, sono evidenziati: le ragioni che hanno determinato l'affidamento; i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l'offerta e i relativi criteri di individuazione; il nominativo dell'impresa affidataria e i relativi criteri di scelta; gli eventuali altri contratti stipulati con la medesima impresa e la procedura di affidamento; un prospetto riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con altri operatori economici, aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi o similari	DIRIGENTE COMPETENTE		mancata acquisizione del CIG o dello smart CIG in relazione al lotto o all'affidamento specifico
mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	pubblicazione di report semestrale al RPC (entro 30/6 e 31/12), o sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante	DIRIGENTE COMPETENTE		mancata indicazione del CIG o dello smart CIG negli strumenti di pagamento

INDICATORI PER LA FASE RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

analisi del discostamento dei contratti conclusi, in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati

rapporto tra gli scostamenti di costo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi per calcolare lo scostamento medio dei costi

calcolo della differenza tra il valore finale dell'affidamento risultante dagli atti del collaudo ed il relativo valore iniziale, successivamente rapportato al valore iniziale, per misurare lo scostamento di costo di ciascun contratto

rapporto tra gli scostamenti di tempo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi per verificare i tempi medi di esecuzione degli affidamenti

calcolo della differenza tra il tempo effettivamente impiegato per la conclusione del contratto ed il relativo tempo previsto da progetto, successivamente rapportato al tempo di conclusione inizialmente previsto, per misurare lo scostamento di tempo di ciascun contratto

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO	AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.			
Servizio	SETTORE ISTRUZIONE			
Processo	Graduatorie asili nido			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO -ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Inserimento in cima alla lista d'attesa	Pubblicizzazione criteri per la formazione graduatoria	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Controllo graduatoria da parte soggetto diverso da quello che ha predisposto la graduatoria	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

Servizio	AREA VIABILITA' E MOBILITA'			
Processo	Gestione delle autorizzazioni (passi carrabili, autorizzazioni all'installazione di segnaletica, ecc.)			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	3	9	ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Pubblicizzazione interpretazioni normative	DIRIGENTE COMPETENTE	entro 30/06/2015	
	Previsione di più validazioni/firme	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Servizio	SETTORE SERVIZI SOCIALI			
Processo	ASSEGNAZIONE O MOBILITA' ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO -ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza e poca pubblicità per l'accesso	Utilizzo di tutti i canali comunicativi previsti dall'Amministrazione Comunale.	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
Uso di falsa documentazione o false dichiarazioni per agevolare taluni soggetti e scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati	formalizzazione di tutte le fasi di verifica delle dichiarazioni presentate attraverso apposita circolare e con differenziazione del personale che riceve la domanda e la inserisce nel sistema regionale, rispetto al personale che verifica i requisiti dichiarati.	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
disomogeneità nelle valutazioni delle richieste presentate	formalizzazione della fase di assegnazione o mobilità, attraverso apposita circolare e con differenziazione del personale che ri-verifica la situazione dell'interessato, rispetto a quello che istruisce la pratica di assegnazione o mobilità.	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

Servizio	AREA SERVIZI AL CITTADINO			
Processo	Assegnazione beni comunali/concessioni ad Associazioni iscritte al Registro delle Associazioni - Area Servizi al Cittadino			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO -ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Formalizzazione, in sede di regolamento e procedura di assegnazione ed il valore del canone di concessione	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

Servizio	AREA SERVIZI AL CITTADINO			
Processo	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO -ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Maggiore pubblicizzazione sul sito comunale delle strutture offerte e dei loro costi e delle modalità di accesso	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO	AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati).			
Servizio	TUTTI I SERVIZI			
Processo	Erogazione di contributi e benefici economici			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	3	9	ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi e delle modalità di accesso	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato	DIRIGENTE COMPETENTE		
	Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Costante aggiornamento del vigente Regolamento per l'erogazione dei contributi che definisca tempi e criteri	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Uso di falsa documentazione o false dichiarazioni per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai benefici e scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	vedi controlli a campione
Disomogeneità nelle valutazioni delle richieste presentate	Attuazione di quanto previsto dall'apposito regolamento per quanto riguarda tutte le fasi procedurali relative alla valutazione della richiesta.	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Verifica da parte di altro soggetto dell'istruttoria	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse da quelle per cui è stato concesso	Assicurare il controllo su un utilizzo da parte del beneficiario conforme alle finalità per le quali le risorse sono state assegnate. A tal fine il provvedimento di assegnazione è corredato da un atto sottoscritto dal beneficiario nel quale deve essere specificata l'attività per la quale il beneficio è attribuito e l'impegno dello stesso a destinarlo a detta attività	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	
	Assicurare che il controllo circa la destinazione del beneficio all'attività per la quale è stato attribuito sia effettuata da soggetto diverso da quello che ne ha disposto l'attribuzione.	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

CONTROLLI A CAMPIONE

La veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari ai fini di assegnazione di contributi, benefici economici, agevolazioni di qualunque genere, ovvero inserimenti in graduatorie, salvo che l'accertamento dei requisiti non sia previsto prima dell'assegnazione del beneficio, è accertata attraverso un controllo a campione di quanto dichiarato, determinato dal Dirigente cui afferisce la struttura organizzativa competente per materia in misura non inferiore al 5% del totale delle dichiarazioni ricevute ed utilizzate per la concessione del beneficio economico.

I Dirigenti competenti comunicano al Responsabile della prevenzione della corruzione annualmente (entro il 30 novembre) e distintamente per ciascuna tipologia di procedimento, il numero delle dichiarazioni pervenute ed utilizzate per l'attribuzione del beneficio economico e il numero dei controlli disposti relativi al periodo dall'1 dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno corrente, nonché gli esiti dei controlli effettuati.

I Dirigenti competenti cui afferiscono i procedimenti sopra indicati adottano le misure organizzative necessarie per assicurare la rotazione del personale nell'ambito della struttura da loro diretta e comunque che l'attività di accertamento dei requisiti necessari all'ottenimento del beneficio sia effettuata da soggetto diverso da quello che ne ha disposto l'attribuzione.

Servizio	AREA TECNICA			
Processo	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, DIA agibilità edilizia, ecc.)			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	3	9	ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	Circolari e modulistica pubblicati sul sito istituzionale
	Pubblicizzazione interpretazioni normative	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	Circolari pubblicate sul sito istituzionale
	Previsione di più validazioni/firme	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Rotazione del personale nell'assegnazione delle pratiche	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

<p>Disomogeneità delle valutazioni</p>	<p>Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento</p>	<p>DIRIGENTE COMPETENTE</p>	<p>IN ATTO</p>	<p>Il Dirigente competente trasmette al Responsabile della prevenzione della corruzione annualmente (entro il 30 novembre) il report relativo al periodo dall'1 dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno corrente</p>
<p>Rilascio titoli abilitativi edilizi con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>Rotazione del personale nell'assegnazione delle pratiche</p>	<p>DIRIGENTE COMPETENTE</p>	<p>IN ATTO</p>	
	<p>Previsione di più validazioni/firme</p>	<p>DIRIGENTE COMPETENTE</p>	<p>IN ATTO</p>	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO	AREA E - provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa, gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada, altri processi di competenza della Polizia Locale, gestione inventario, alienazione beni del patrimonio, pagamenti.			
Servizio	SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO			
Processo	Gestione abusi edilizi			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	3	9	ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Discrezionalità nell'intervenire	Procedura formalizzata a livello di Settore per la gestione delle segnalazioni	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Disomogeneità dei comportamenti	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Uso di falsa documentazione o false dichiarazioni per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai benefici e scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati	Formalizzazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi e continuo aggiornamento	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli in coordinamento con P.L.	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Servizio	SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO			
Processo	Accordi copianificazione per trasformazione territorio			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	3	9	ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Previsione di più validazioni/firme	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Scarsa trasparenza	Pubblicazione atti e reporting annuale (entro il 30 novembre) al Responsabile della prevenzione della corruzione dello stato degli accordi conclusi nel periodo dall'1 dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno corrente	DIRIGENTE COMPETENTE	immediata	

Servizio	SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO			
Processo	Approvazione piani attuativi			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	3	9	ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Fidelizzazione resp. procedimento/progettista/operatore	Previsione di più firme	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

Servizio	SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO			
Processo	Varianti al PGT e altri strumenti di pianificazione			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	3	3	9	ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Previsione di più validazioni/firme	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Servizio	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO			
Processo	Gestione inventario comunale			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO - ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Elusione procedure di verifica di giacenze in magazzino al fine di favorire l'acquisto o un uso diverso dei beni giacenti	Intervento di più funzionari nella gestione delle giacenze in magazzino	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Elusioni procedure di verifica dei beni assegnati a ciascun consegnatario al fine di non inventariare alcuni beni del Patrimonio	Intervento di più funzionari nella gestione dell'inventario Comunale. Procedure di controllo da parte dei consegnatari dei beni. Continuo monitoraggio delle procedure di gestione inventario	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Elusione delle procedure di corretta dismissione dei beni al fine di destinare il bene ad uso diverso non pubblico	Verifica da parte di diverso funzionario della procedura di dismissione dei beni	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

Servizio	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO			
Processo	Alienazione beni del patrimonio			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO - ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Cessione beni a prezzi inferiori per favorire particolare soggetto	Massima pubblicità delle procedure di alienazioni. Interventi di più funzionari nella gestione delle procedure di alienazioni	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
Elusione delle procedure ad evidenza pubblica per favorire particolare soggetto	Pubblicità della procedura di cessione e provvedimento di cessione del bene, coinvolgimento di più funzionari all'interno della procedura di alienazione	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

Servizio	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO			
Processo	Effuazione pagamenti			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO - ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Deroga al criterio cronologico per l'effettuazione dei pagamenti da parte dell'ufficio con l'effetto di un trattamento non equo tra i fornitori/beneficiari	Procedura e fasi del processo definite con deliberazioni gc 356/2009 e 159/2010. L'ufficio ragioneria segue il criterio cronologico per l'effettuazione dei pagamenti, in base alla data di ricezione del provvedimento di liquidazione. E' possibile derogare a tale criterio solo a seguito di richiesta motivata e scritta da parte dell'ufficio liquidante, sottoscritta dal responsabile di spesa, oppure nel caso di pagamenti con scadenze tassative che, se non rispettate, comportano l'applicazione di sanzioni o more (cfr. comunicazione inviata al responsabile della prevenzione della corruzione in data 4.4.2013 prot. int. 46/rag)	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Servizio	POLIZIA LOCALE			
Processo	Accesso banche dati ACI-PRA, ACI-veicoli rubati, Siatel, InfoCamere....			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	2	4	MEDIO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Violazione privacy.	Accessi protetti da login e password. Accesso solo per selezionati operatori autorizzati. Registrazione su supporto informatico degli accessi.	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	IN ATTO	

Servizio	POLIZIA LOCALE			
Processo	Utilizzo impianto Videosorveglianza.			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	2	4	MEDIO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Violazione privacy.	Applicazione del Regolamento per il funzionamento impianti di VDS . Accesso alla Centrale Operativa solo per personale autorizzato.	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	IN ATTO	

Servizio	POLIZIA LOCALE			
Processo	Controlli anagrafici, commerciali ed edilizi			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	2	4	MEDIO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni e divulgazione dei controlli programmati. Omissioni e/o false attestazioni di servizio.	Istituzione di un gruppo di persone, coordinate da un Ufficiale, che effettui detti controlli, così da assicurare una standardizzazione delle procedure e riservatezza dei controlli. Rotazione tra gli stessi nell'effettuazione dei controlli. Monitoraggio da parte dell'Ufficiale preposto. Visto del Comandante su atti prodotti ed inoltre risultanze ad uffici ed Enti competenti.	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	IN ATTO	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Servizio	POLIZIA LOCALE			
Processo	Ricezione denunce/querelle ed attività delegata			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	2	4	MEDIO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Rapporti con soggetti che potrebbero indurre ad omissioni, false attestazioni e/o annotazioni di P.G. Comunicazione esiti a soggetti non autorizzati.	Visto del Comandante su atti prodotti. Monitoraggio dell'attività tramite report statistici periodici.	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	IN ATTO	

Servizio	POLIZIA LOCALE			
Processo	Rilascio permessi ed autorizzazioni			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	2	4	MEDIO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni. Omissioni su controlli o falsi controlli su autocertificazioni.	Adozione di procedure standard. Monitoraggio dell'attività autorizzatoria tramite report statistici. Formalizzazione di criteri statistici per controlli a campione periodici.	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	IN ATTO	

Servizio	POLIZIA LOCALE			
Processo	Accertamento sanzioni.			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO - ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni. Omissioni e/o false dichiarazioni o attestazioni. Rapporti con soggetti che potrebbero indurre ad omissioni. Annullamento o cancellazione dolosa di verbali o preavvisi. Decorrenza dolosa dei termini per la notifica dei verbali.	Formalizzazione procedure standard di ispezioni a campione sull'attività operativa. Carnet dei verbali numerati e nominalmente assegnati. Tracciabilità informatica dell'iter del verbale. Sorveglianza archivi. Comunicazione e registrazione immediata dei verbali redatti su supporto informatico. Accesso loggato alla gestione informatica del sistema verbali e registrazione accessi.	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	IN ATTO	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Servizio	POLIZIA LOCALE			
Processo	Ricorsi			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	3	6	MEDIO - ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni. Rapporti con soggetti che potrebbero indurre ad omissioni e/o false attestazioni o annotazioni. Decisione per la costituzione nei giudizi di opposizione.	Per gli atti di autotutela procedura assegnata a specifico Ufficiale, apposizione del visto del Comandante sugli atti prodotti ed inoltro trimestrale al Sindaco. Monitoraggio e reporting periodico circa il numero delle costituzioni in giudizio, dei ricorsi e del loro esito.	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	IN ATTO	

Servizio	POLIZIA LOCALE			
Processo	Banche dati informatizzate dei verbali.			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	2	4	MEDIO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Cancellazione dolosa di atti costituenti attività sanzionatoria.	Accesso alle banche dati di un numero selezionato di operatori. Accesso ed attività svolta loggata. Accesso con differenti livelli di autorizzazione. Possibilità di annullare o sospendere l'iter di un verbale ma non di cancellarlo definitivamente in modo permanente. Scansione dei verbali prodotti ed archiviazione del verbale cartaceo.	COMANDANTE POLIZIA LOCALE	IN ATTO	

Servizio	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO			
Processo	Accertamenti tributi comunali			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	2	4	MEDIO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Mancato rispetto della tempistica per l'emissione degli avvisi di accertamento con conseguente prescrizione degli stessi	Utilizzo dell'apposita funzione del programma gestionale che elabora l'elenco delle posizioni a debito, ed emissione degli avvisi secondo l'elenco generato, con indicazioni in elenco delle situazioni che hanno dato luogo alla non emissione dell'accertamento	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Effettuazione verifiche incrociate su varie banche dati: programmi gestionali interni ed esterni (Urbi, Sister, Punto Fisco per contratti di locazione, attivazione utenze energia elettrica e gas, banca dati TIA /TARI)	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

MAPPATURA DEI RISCHI E DEI PROCESSI

Servizio	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO			
Processo	Rimborso tributi comunali			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	2	4	MEDIO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Rimborso di somme non dovute	Affidamento dell'incarico di effettuazione dei rimborsi ad un dipendente dell'ufficio	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Controllo dei rimborsi effettuati da parte del Responsabile del Servizio	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	

Servizio	SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO			
Processo	Annullamento/rettifica accertamenti tributi comunali			
Indice di rischio	PROBABILITA'	IMPATTO	TOTALE	INDICE
	2	2	4	MEDIO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Annullamento o rettifica di avvisi senza motivazione al fine di agevolare il contribuente	Redazione degli atti di annullamento e/o rettifica in autotutela, con esposizione chiara e precisa delle motivazioni che hanno portato all'adozione del provvedimento	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Affidamento dell'incarico di redazione degli atti ad un dipendente dell'ufficio	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	
	Verifica del contenuto del provvedimento da parte del Funzionario Responsabile del tributo	DIRIGENTE COMPETENTE	IN ATTO	